

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 45

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 novembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

**N. 437.** Sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Questione di legittimità costituzionale - Incidentalità - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario - Rigetto.**

**Rilevanza della questione - Eccezione difetto, per mancata impugnazione nel giudizio *a quo* di norma regolamentare riprodotte quella censurata - Infondatezza della eccezione.**

**Non manifesta infondatezza della questione - Motivazione - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità, su assunto contrario.**

**Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianità - Incompatibilità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

– Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 3, comma 2.

– Costituzione, artt. 3 e 4, primo comma .....

Pag. 13

**N. 438.** Sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Questione di legittimità costituzionale - Proposizione con ricorso dello Stato - Eccezione genericità della censura, prospettata dalla difesa regionale - Rigetto.**

**Questione di legittimità costituzionale - Ricorso dello Stato avverso legge della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta legge regionale modificativa - Richiesta della Regione di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Reiezione.**

**Termini e motivi del ricorso statale - Riferibilità dell'esame ai soli motivi dedotti nel ricorso - Irrilevanza di ulteriore prospettazione.**

**Regione Valle d'Aosta - Casa da gioco - Costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent - Assunto contrasto con la riserva alla competenza legislativa dello Stato della materia dell'ordinamento penale e delle ipotesi di deroga alle norme penali (tra le quali è la disciplina del gioco d'azzardo) - Non fondatezza della questione.**

– Legge Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (intero testo).

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

**Regione Valle d'Aosta - Casa da gioco - Gestione della casa da gioco di Saint-Vincent - Consiglio di amministrazione - Designazione, da parte della Giunta regionale, di componenti - Assunto contrasto con la riserva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

– Legge Regione Valle d'Aosta, 30 novembre 2001, n. 36, art. 6.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera h) .....

» 17

N. 439. Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Trasporti in concessione - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Giurisdizione - Permanente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario - Denuncia di illogicità della norma censurata - Questione già esaminata con pronunce di infondatezza - Non omogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza.**

- Legge 24 maggio 1952 n. 628, art. 1; legge 22 settembre 1960, n. 1054, artt. 1, 3 e 4; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, art. 58 (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 22

N. 440. Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Retribuzione - Maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità - Norma di interpretazione autentica, relativa alla anzianità maturata ai fini dell'attribuzione del diritto - Lamentata incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché ingiustificata disparità di trattamento, violazione del principio di giusta retribuzione e della tutela dell'affidamento del cittadino - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 36, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 .....

» 25

N. 441. Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento a carico di minore - Definizione nella fase dell'udienza preliminare - Necessità del consenso dell'imputato per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato adulto, con violazione del principio di tutela del minore, di quello di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, del diritto di difesa, dell'autonomia della funzione giudiziaria e del principio del giusto processo - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111; regole di Pechino 29 novembre 1985, art. 20; convenzione sui diritti del fanciullo (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 3 e 40; raccomandazione del Consiglio d'Europa 17 settembre 1987, art. 4 .....

» 27

N. 442. Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Infrazione amministrativa - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale - Mancata convalida con sanzione dell'autorità competente - Eccezione di costituzionalità carente di riferimenti alle norme che si intende censurare e di elementi relativi alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Costituzione, artt. 25, 101, 102 e 111 .....

» 29

n. 443. Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Valle d'Aosta - Personale del Corpo dei vigili del fuoco - Trasferimento nei ruoli regionali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica della legge regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 4 dicembre 2001, n. 37.
- Costituzione, art. 117 ..... Pag. 31

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 68. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2002 (della Regione Toscana).

**Opere pubbliche - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (c.d. «opere strategiche di interesse nazionale») - Procedimento, criteri e modalità di individuazione, programmazione e realizzazione - Norme modificative della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previsione di poteri governativi, da esercitarsi d'intesa con la Regioni interessate e con la Conferenza unificata, in ordine alla individuazione e programmazione delle opere, nonché di poteri del CIPE, integrato dai Presidenti delle medesime Regioni, in ordine all'approvazione dei progetti - Denunciata esorbitanza dalle materie spettanti alla competenza legislativa dello Stato, sia esclusiva che concorrente - Contrasto con il nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di lavori pubblici (non più basato sulla nozione di interesse nazionale) - Invasione della potestà residuale o della potestà concorrente delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione delle funzioni amministrative - Inidoneità dell'intesa tra enti e della partecipazione al CIPE dei Presidenti delle Regioni a superare i suddetti profili di illegittimità costituzionale - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Introduzione di un regime derogatorio ricadente sulla legislazione regionale in materia di governo del territorio, nonché sulle competenze regionali in materia di poteri e di valorizzazione dei beni ambientali.**

- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13, commi 3, 4, 5 e 6 (che modificano l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, rispettivamente sostituendo il comma 1, aggiungendo il comma 1-bis, sostituendo il comma 2, lettera c, e aggiungendo il comma 3-bis).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere e), m) e s), e terzo, e 118, primo comma.

**Opere pubbliche - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (c.d. «opere strategiche di interesse nazionale») - Previsione di specifici stanziamenti per la progettazione e realizzazione delle opere individuate dal CIPE - Denunciata violazione di competenze regionali - Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13, commi 1 e 11.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119 ..... » 33

- N. 69. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Istruzione pubblica - Regione Toscana - Interventi e servizi educativi per la prima infanzia - Fissazione degli «standard strutturali e qualitativi» demandata ad un regolamento - Denunciata violazione della previsione costituzionale che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - Illegittimità della stessa previsione legislativa regionale che rimette la disciplina della materia ad un regolamento da emanare entro un termine prefissato - Contrasto con la previsione costituzionale che «attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull'istruzione» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente regionale in materia di istruzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 282/2002.**

- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *m)* e *n)*, e comma terzo.

**Istruzione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione ed educazione - Prevista definizione degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati - Denunciata violazione della previsione costituzionale che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - Contrasto con la previsione costituzionale che «attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull'istruzione» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente regionale in materia di istruzione.**

- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 28, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *m)* e *n)*, e comma terzo .....

Pag. 39

- N. 70. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina delle convenzioni con enti radiotelevisivi gestiti sia da concessionari privati che da organismi televisivi esteri - Esorbitanza della materia radiotelevisiva dalla competenza provinciale - Violazione del principio di pluralismo in tema di manifestazione del pensiero mediante mezzi radiotelevisivi.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 7, 8 e 9; Costituzione, artt. 21 e 117, comma secondo, lett. *e)*.

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - Individuazione delle reti principali di comunicazione e dei siti degli impianti trasmettenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico - Esorbitanza dalla sfera di competenza provinciale ed invasione della sfera di competenza statale, in tema di pianificazione di infrastrutture delle comunicazioni, attribuita con legge 31 luglio 1997, n. 249 all'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

**Ambiente (tutela dell') - Provincia di Bolzano - Disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti - Previsto esonero per i rifiuti prodotti dai servizi pubblici essenziali e dalle organizzazioni di soccorso, in caso di rifiuti prodotti da attività di pronto intervento, nonché, in caso di trasporto in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto - Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la normativa comunitaria.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 27.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 4; Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Direttive CEE 12 dicembre 1991, n. 689 e 5 marzo 1991, n. 156 (*recte*: 155). .....

Pag. 41

- n. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Imposte e tasse - Regione Campania - Recupero delle tasse automobilistiche dovute alla regione - Prevista proroga dei termini - Denunciata introduzione di una nuova agevolazione, discriminatoria rispetto alla totalità dei contribuenti - Conseguente violazione del principio di eguaglianza nonché dei principi costituzionali sul coordinamento del sistema tributario - Indebita interferenza con i termini prescrizionali previsti dal codice civile con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.**

- Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (*recte*: n. 15), art. 24, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lettera l) e 119, comma secondo.

**Caccia - Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania - Prevista proroga dell'esercizio della caccia, per varie specie, sino all'ultimo giorno di febbraio - Denunciato contrasto con la legge-quadro statale, di recepimento della normativa comunitaria in materia - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 282 del 2002 e n. 169 del 1999.**

- Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (*recte*: n. 15), art. 49, primo comma, lettera f).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16 (*recte*: 18) .....

» 44

- n. 37. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 2002 (della Regione Siciliana).

**Demanio e patrimonio dello Stato - Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, conv. in legge n. 410/2001 - Inclusione, tra detti beni, di numerosi immobili situati nel territorio della Regione Siciliana - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Lamentata mancanza della previa intesa della Regione Siciliana - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di demanio e patrimonio - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Decreto Agenzia del demanio del 19 luglio 2002.
- Statuto Regione Siciliana, art. 33 e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 .....

» 45

- N. 38. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002 (della Regione Autonoma della Sardegna).

**Demanio e patrimonio dello Stato - Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, conv. in legge n. 410/2001 - Attribuzione, con varie convenzioni, al comune di Cagliari e a persone fisiche e giuridiche, di beni immobili situati nel territorio della Regione Sardegna - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di demanio e patrimonio regionale, trattandosi di beni immobili passati in successione alla Regione per sopravvenuta cessazione della connessione degli stessi a servizi statali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1991.**

- Decreto Agenzia del demanio 19 luglio 2002; Convenzione 10 gennaio 1975, n. 9058, tra amministrazione finanziaria dello Stato e comune di Cagliari, avente ad oggetto la cessione dell'uso ed il godimento dell'ex Caserma denominata «Griffa»; convenzioni aventi ad oggetto il compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331; atti di gestione concernenti i beni immobili inseriti nell'elenco di cui al decreto Direttore Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 6 e 14 ..... Pag. 47

- N. 489. Ordinanza del T.a.r. per le Marche del 2 settembre 2002.

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 100, 101, 103 e 113 ..... » 52

- N. 490. Ordinanza del T.a.r. per le Marche del 2 settembre 2002.

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 100, 101, 103 e 113 ..... » 58

N. 491. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Salerno del 19 giugno 2000.

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita possibilità per l'imputato di reitare la richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie.**

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo ..... Pag. 60

N. 492. Ordinanza del giudice di pace di Belluno del 4 giugno 2002.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma ..... » 64

N. 493. Ordinanza del giudice di pace di Belluno del 4 giugno 2002.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma ..... » 64

N. 494. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale per i minorenni di Bari del 29 novembre 2001.

**Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilità quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen.) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati maggiorenni ed imputati minorenni.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23.
- Costituzione, art. 3 ..... » 65

N. 495. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 24 aprile 2002.

**Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Previsto pagamento in unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati - Mancata previsione che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo - Imposizione indifferenziata a fronte di manifestazioni di capacità contributiva tra loro diverse - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di capacità contributiva.**

- Legge 28 febbraio 1983, n. 53 [*recte*: Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 53, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53], art. 5, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985.
- Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 67

- N. 496. Ordinanza del Tribunale di Velletri sez. distaccata di Albano Laziale del 30 maggio 2002.
- Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione dell'obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagine richiesti dall'indagato, nonché di provvedere con atto motivato, in caso di rigetto della richiesta - Mancata previsione di rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero - Mancata previsione della nullità del decreto di citazione a giudizio che sia stato nondimeno emesso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga (mancato invito a presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio) - Violazione del diritto di difesa.**
- Cod. proc. pen., artt. 415-*bis* comma 3, e 552, comma 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 24 comma 2 ..... Pag. 70
- N. 497. Ordinanza del Tribunale di Velletri sez. distaccata di Albano Laziale del 13 giugno 2002.
- Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione dell'obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagine richiesti dall'indagato, nonché di provvedere con atto motivato, in caso di rigetto della richiesta - Mancata previsione di rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero - Mancata previsione della nullità del decreto di citazione a giudizio che sia stato nondimeno emesso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga (mancato invito a presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio) - Violazione del diritto di difesa.**
- Cod. proc. pen., artt. 415-*bis* comma 3, e 552, comma 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 24 comma 2 ..... » 71
- N. 498. Ordinanza del tribunale di Prato del 25 settembre 2002.
- Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Ingiustificata disparità di trattamento fra contratti conclusi per iscritto e contratti conclusi verbalmente (in particolare ai fini dell'applicabilità della c.d. «tariffa a forcella» e della repressione dei trasporti abusivi) - Violazione del principio di uguaglianza - Elusione delle tariffe obbligatorie - Assenza dei presupposti per l'uso della decretazione d'urgenza - Attribuzione di efficacia retroattiva a norma innovativa, indebitamente qualificata come interpretativa - Esorbitanza dai limiti dell'interpretazione autentica - Imposizione di una scelta ermeneutica non ragionevolmente ascrivibile alla norma interpretata - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Violazione del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico - Richiamo alla sent. n. 525/2000 della Corte costituzionale.**
- Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 77, comma secondo, 101, comma secondo, 102, primo comma, e 104 ..... » 72
- N. 499. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 22 aprile 2002.
- Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.**
- Codice di procedura penale, art. 459.
  - Costituzione, artt. 24 e 111 ..... » 75

N. 500. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 15 aprile 2002.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.**

– Codice di procedura penale, art. 459.

– Costituzione, artt. 24 e 111 .....

Pag. 77

N. 501. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 16 maggio 2002.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali di riferimento.**

– Codice di procedura penale, artt. 459 e 460.

– Costituzione, artt. 24 e 111 .....

» 77



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 437

*Sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Questione di legittimità costituzionale - Incidentalità - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario - Rigetto.**

**Rilevanza della questione - Eccepite difetto, per mancata impugnazione nel giudizio *a quo* di norma regolamentare riprodotte quella censurata - Infondatezza della eccezione.**

**Non manifesta infondatezza della questione - Motivazione - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità, su assunto contrario.**

**Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Pensioni di anzianità - Incompatibilità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 4, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), promosso con ordinanza del 5 febbraio 2002 dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente fra Tozzi Vito e l'Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Tozzi Vito e della Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per l'Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato dal ragioniere Vito Tozzi nei confronti della Associazione cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti: Cassa) per ottenere — «previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui afferma la incompatibilità della pensione di anzianità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato» — l'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di anzianità alla sola condizione della preventiva cancellazione dall'albo dei ragionieri e non anche subordinatamente alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, con conseguente condanna dell'Associazione convenuta alla relativa corresponsione, il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 5 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), «nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo professionale dei ragionieri».

Premette il remittente che il ricorrente, dopo aver ottenuto dalla convenuta risposta affermativa in merito alla sussistenza dei requisiti di contribuzione e di età per conseguire, previa tempestiva cancellazione dall'albo dei ragionieri, la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 2001, aveva successivamente richiesto al Consiglio di amministrazione della Cassa stessa se sussistesse la possibilità di mantenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ottenendone risposta negativa, sul rilievo che, essendo la attività di revisore contabile una attività di lavoro autonomo per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in un apposito elenco assimilabile ad un albo professionale, essa doveva considerarsi incompatibile con la corresponsione della richiesta pensione, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 414 del 1991 citato e dell'art. 50 del regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa stessa.

Il Tribunale di Lucca rileva, in primo luogo, che sono da respingere le eccezioni di inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale presentate dalla Cassa sul duplice rilievo della natura meramente astratta della lite (in ipotesi esclusivamente finalizzata a proporre la questione) e del difetto di rilevanza della questione stessa nel giudizio *a quo* (in conseguenza della mancata impugnativa dell'art. 50 del citato regolamento, prevedente la medesima incompatibilità sancita dalla legge n. 414 e della preclusione di una successiva estensione del *thema decidendum* anche a tale norma regolamentare, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ.). Il rimettente osserva, quanto alla prima delle due suddette eccezioni, che l'accoglimento della sollevata questione si limita a condizionare l'accertamento del richiesto diritto e la condanna alla corrispondente prestazione e non si identifica, quindi, con l'oggetto del giudizio, mentre, per quel che riguarda l'altra eccezione, precisa che il richiamo della citata norma regolamentare costituisce una mera difesa che, come tale, non amplia il *thema decidendum* e si sottrae al regime delle preclusioni posto dall'art. 414 cod. proc. civ.

Quanto al merito della questione, il giudice remittente, dopo aver sottolineato che la norma impugnata consente la attribuzione della pensione di anzianità nella ipotesi di svolgimento di attività di lavoro autonomo per le quali non sia richiesta l'iscrizione ad un albo o elenco, sostiene che è in contrasto con il principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione la previsione dell'incompatibilità della prestazione stessa con altre attività della medesima natura solo perché richiedenti l'iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco e afferma, altresì, che la disposizione denunciata viola il principio della tutela del diritto al lavoro, sancito dall'art. 4, primo comma, della Costituzione, «nella misura in cui pone al pensionato, in difetto di equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia una volta raggiunto il limite anagrafico per questa previsto, una limitazione alla possibilità di lavoro per tutto il resto della vita».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia l'Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali sia il ragioniere Vito Tozzi.

La prima ha chiesto, anche in una memoria aggiunta, una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Alla prima conclusione porterebbero, secondo quanto già sostenuto dalla stessa parte nell'ambito del giudizio *a quo* la mancanza del requisito della incidentalità e comunque l'irrelevanza della questione stessa derivante dal fatto che l'incompatibilità di cui si discute non è stabilita solo dalla norma impugnata, ma è prevista anche nel regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa che non ha costituito oggetto di contestazione nell'atto introduttivo del giudizio principale e non potrebbe più esservi esaminato *ex art. 414 cod. proc. civ.*

Quanto all'infondatezza, la Cassa pone l'accento principalmente sul fatto che la sentenza di questa Corte n. 73 del 1992 — che ha accolto una questione di legittimità analoga a quella attualmente sollevata, riguardante l'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) — non può essere utilmente richiamata sia perché in essa è stata esaminata una fattispecie diversa da quella oggi in esame, sia perché sono sopravvenuti radicali cambiamenti nel diritto positivo e nella giurisprudenza costituzionale nel senso della disincentivazione delle richieste di pensione di anzianità al fine di ridurre i problemi di tipo economico-finanziario conseguenti alla relativa erogazione, problemi che assumono particolare importanza per gli enti previdenziali delle categorie professionali in seguito alla relativa trasformazione in persone giuridiche private, disposta dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). Per quel che riguarda, in particolare, il caso di cui si tratta, le esigenze di equilibrio finanziario della Cassa potrebbero subire un forte pregiudizio dall'eventuale accoglimento della presente questione in quanto l'ampliamento dell'ambito di cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro aumenterebbe sicuramente il numero dei professionisti interessati ad ottenere la provvidenza stessa.

3. — Il ragioniere Vito Tozzi, facendo proprie le argomentazioni svolte dal remittente, ha chiesto, invece, l'accoglimento della questione, sottolineandone l'identità con quella accolta da questa Corte con la sentenza n. 73 del 1992, avendo l'art. 3, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, quello esaminato in decisione, contenuto identico alla norma attualmente impugnata.

Il ragioniere Tozzi ha, inoltre, precisato che il rifiuto espresso dalla Cassa, in applicazione della norma denunciata, di consentirgli di rimanere iscritto nel registro dei revisori contabili, gli ha di fatto impedito di chiedere la cancellazione dall'albo dei ragionieri e l'erogazione della pensione di anzianità per la quale aveva maturato i requisiti, in quanto se egli avesse richiesto la suddetta cancellazione non solo non avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità, ma avrebbe altresì perduto il diritto alla pensione di vecchiaia, non avendo ancora raggiunto il richiesto limite di età di sessantacinque anni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Secondo il remittente la norma è irrazionale in quanto, dal momento che lo svolgimento di lavoro autonomo non osta alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità, non vi sarebbe ragione per escludere il diritto alla prestazione previdenziale soltanto perché l'esercizio dell'attività lavorativa è subordinata alla iscrizione in un albo o in un elenco.

La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto anche con l'art. 4, primo comma, della Costituzione, perché determinerebbe una compressione del diritto al lavoro indefinita nel tempo, visto che il raggiungimento della età prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia non comporta il conseguimento di tale prestazione da parte dei ragionieri o periti commerciali che siano già titolari della pensione di anzianità.

2. — In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni prospettate dalla difesa della Cassa, secondo la quale la questione sarebbe inammissibile: *a)* perché sollevata nell'ambito di un giudizio non avente altro contenuto che la risoluzione della questione di costituzionalità; *b)* in quanto irrilevante, perché la norma censurata è riprodotta in identica formulazione nell'art. 50 del regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa e la disposizione regolamentare non è stata oggetto d'impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio *a quo*; *c)* per insufficienza della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione stessa.

Nessuna di tali eccezioni può essere accolta.

Il giudice remittente ha rilevato, con motivazione non implausibile, che il giudizio pendente davanti a lui ha ad oggetto principale l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità in capo all'attore e la condanna della

Cassa a corrispondergliela sia pure subordinatamente alla sua cancellazione dall'albo dei ragionieri. La questione di legittimità costituzionale, lungi dal costituire l'oggetto unico del giudizio, si pone quindi come un incidente nell'iter logico-giuridico da seguire ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale.

Riguardo alla norma regolamentare ed alla sua mancata impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio, il Tribunale di Lucca ha osservato — ed anche sul punto la motivazione è plausibile — che la tesi della nullità della norma regolamentare conseguente alla sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'identica norma di legge è da qualificare come mera difesa, essendo la suddetta invalidità rilevabile d'ufficio.

Infine, la motivazione sulla non manifesta infondatezza è sintetica ma non insufficiente dal momento che indica sia i profili di irrazionalità determinanti il possibile contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sia le ragioni della ipotizzata violazione dell'art. 4, primo comma, della Costituzione.

3. — Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una disposizione inserita nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), identica a quella censurata dal Tribunale di Lucca, ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli stessi parametri evocati nel presente giudizio, sul rilievo che, una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità degli avvocati con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, non era ragionevole stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro fosse prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco, costituendo inoltre tale incompatibilità violazione dell'art. 4, primo comma, della Costituzione (*cf.* sentenza n. 73 del 1992).

Secondo la difesa della Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali le ragioni addotte a sostegno della suindicata pronuncia di illegittimità costituzionale sono contraddette dal mutato assetto delle casse di previdenza ed hanno perciò perduto la loro validità. Poiché gli enti previdenziali delle categorie professionali si sono trasformati in persone giuridiche private ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le esigenze di bilancio sono particolarmente pressanti, dovendo gli enti medesimi avvalersi dell'autofinanziamento, senza poter ricorrere a sovvenzioni pubbliche. Lo sfavore con il quale il legislatore guarda allo svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari di pensione di anzianità, concretizzatosi nelle norme che in vario modo nel tempo hanno limitato o escluso il cumulo tra reddito da lavoro e pensione di anzianità (la difesa della Cassa invoca l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dimostrerebbe la necessità di scoraggiare il ricorso alla pensione di anzianità da parte di persone ancora in grado di lavorare.

Le tesi difensive della Cassa non inficiano la validità delle ragioni che indussero la Corte alla citata pronuncia di illegittimità costituzionale, ragioni che sussistono tuttora riguardo alla questione in esame.

È, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell'obiettivo tendenziale dell'equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali — e, in particolare, da parte della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali — con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverse situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell'opera degli iscritti intendono avvalersi.

In secondo luogo, si rileva che le norme concernenti il cumulo tra reddito da lavoro e prestazione previdenziale presuppongono la liceità dell'esercizio dell'attività lavorativa da parte del pensionato ed operano quindi su un piano diverso ed in un momento successivo a quelle del tipo della disposizione censurata, finalizzate ad impedirne lo svolgimento.

La difesa della Cassa sostiene infine, con riguardo al caso specifico, che l'iscrizione all'albo dei revisori contabili consentirebbe un'attività in parte analoga a quella tipica dei ragionieri, il divieto della quale non è contestato (divieto, peraltro, ritenuto legittimo, per l'iscrizione all'albo degli avvocati, dalla citata sentenza n. 73 del 1992).

Sul punto si osserva che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio di costituzionalità, è esclusivamente la circostanza che lo svolgimento dell'attività dei revisori contabili è subordinato, in base ad una specifica e autonoma disciplina, all'iscrizione in un registro analogo ad un albo professionale, mentre è irrilevante considerare che nell'ambito delle relative prestazioni ve ne siano alcune che presentano elementi di analogia con le attività proprie dei ragionieri.

4. — La contestata incompatibilità si pone, altresì, in contrasto con il principio del diritto al lavoro. Al riguardo va precisato che la disciplina della pensione di anzianità dei ragionieri e periti commerciali, al pari di analoghe discipline relative ad altre categorie di professionisti (v. sentenza n. 362 del 1997 sulla normativa applicabile in materia nella previdenza forense), non prevede alcuna equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia al compimento da parte del titolare dell'età stabilita per il conseguimento di tale ultima pensione, a differenza di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'art. 22, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, sicché la norma impugnata si traduce in una limitazione a tempo indefinito della possibilità di lavoro dei pensionati (v. sul punto la citata sentenza n. 73 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C1019

N. 438

*Sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Questione di legittimità costituzionale - Proposizione con ricorso dello Stato - Eccezioni genericità della censura, prospettata dalla difesa regionale - Rigetto.**

**Questione di legittimità costituzionale - Ricorso dello Stato avverso legge della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta legge regionale modificativa - Richiesta della Regione di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Reiezione.**

**Termini e motivi del ricorso statale - Riferibilità dell'esame ai soli motivi dedotti nel ricorso - Irrilevanza di ulteriore prospettazione.**

**Regione Valle d'Aosta - Casa da gioco - Costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent - Assunto contrasto con la riserva alla competenza legislativa dello Stato della materia dell'ordinamento penale e delle ipotesi di deroga alle norme penali (tra le quali è la disciplina del gioco d'azzardo) - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (intero testo).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

**Regione Valle d'Aosta - Casa da gioco - Gestione della casa da gioco di Saint-Vincent - Consiglio di amministrazione - Designazione, da parte della Giunta regionale, di componenti - Assunto contrasto con la riserva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Valle d'Aosta, 30 novembre 2001, n. 36, art. 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *h*).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 2001 e pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 58 del 27 dicembre 2001.

Ad avviso del ricorrente l'intera legge censurata, che prevede la costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, contrasterebbe con l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, che, nel confermare la legislazione esclusiva dello Stato quanto all'«ordinamento penale», riserverebbe allo Stato stesso anche l'individuazione delle ipotesi di deroga alle norme penali generali nonché delle forme e modalità della loro regolamentazione, tra le quali indubbiamente rientrerebbe, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina del gioco d'azzardo, vietato, in via generale, dagli articoli 718 e seguenti del codice penale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva inoltre, «in via più specifica», questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale n. 36 del 2001. Esso, stabilendo che quattro dei cinque componenti del consiglio di amministrazione della costituenda società per azioni *Casino de la Vallée* vengano designati dalla Giunta regionale «in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11», e quindi anche alle disposizioni, in essa richiamate, concernenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, violerebbe le competenze esclusive riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza dal nuovo articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. — La Regione autonoma Valle d'Aosta, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che il ricorso statale sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

L'inammissibilità, secondo la Regione, colpirebbe il primo motivo di ricorso «per la sua formulazione generica, priva anche della semplice indicazione puntuale del presunto contrasto fra la legge regionale impugnata o le sue singole norme e i principi costituzionali di cui assume la violazione».

Nel merito, la resistente rileva che la disciplina posta dalla legge impugnata non inciderebbe affatto né sull'ordinamento penale né sull'ordine pubblico e la sicurezza, in quanto con la legge n. 36 del 2001 la Valle d'Aosta si sarebbe limitata ad esercitare le proprie competenze legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di «finanze regionali e comunali» e di turismo, competenze del resto già esercitate, senza contestazione, in varie altre occasioni, come con la precedente legge n. 88 del 21 dicembre 1993, che istituiva la gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Ad avviso della Regione sarebbe infondato anche il secondo motivo di ricorso (quello che si appunta sull'articolo 6 della legge censurata), in quanto, da un lato, la legislazione statale sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale troverebbe comunque applicazione «a prescindere da qualsivoglia richiamo espresso delle fonti normative regionali» e, dall'altro, la disposizione censurata andrebbe interpretata nel senso che la deroga prevista sia da riferire esclusivamente a quelle disposizioni della legge regionale n. 11 del 1997 che concernono materie ed oggetti di competenza regionale (in particolare, il procedimento per le nomine di competenza regionale) e non certo alla legislazione statale antimafia, che la Regione non avrebbe mai inteso disapplicare.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che l'opzione esercitata dalla Regione a favore del modello organizzativo «società per azioni a capitale totalmente pubblico» non sarebbe limitata alla disciplina di aspetti gestionali meramente tecnici, ma si estenderebbe alla regolamentazione dell'esercizio di una attività in deroga al codice penale. Peraltro, poiché ad occuparsi della casa da gioco valdostana sarebbe la Regione, senza alcun collegamento con l'ordinamento statale, il Presidente della Regione cumulerebbe in sé le funzioni di prefetto in Valle d'Aosta e di gestore della casa da gioco, il che vanificherebbe ogni possibilità di controllo sull'attività di quest'ultima.

Quanto alla censura concernente l'articolo 6, il ricorrente sostiene che la fondatezza della stessa sarebbe dimostrata dal fatto che la Regione ha ritenuto necessario approvare la successiva legge regionale 29 luglio 2002, n. 15 [Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)], che ne ha integrato il contenuto, rendendo esplicito che la deroga ivi prevista non si riferisce alla legislazione statale antimafia.

4. — Anche la Regione autonoma Valle d'Aosta ha depositato una propria memoria con la quale, pur ribadendo le precedenti argomentazioni a sostegno dell'infondatezza dell'impugnazione, rileva, principalmente, che la materia del contendere dovrebbe ritenersi venuta meno a seguito della approvazione della legge regionale 29 luglio 2002, n. 15, che ha modificato la legge regionale impugnata in relazione ai due motivi di censura prospettati dal ricorso.

A tale riguardo la resistente osserva che la nuova legge, con l'articolo 1, ha modificato l'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2001, sostituendo integralmente il primo comma con l'indicazione espressa che l'attività della Regione diretta a promuovere la costituzione della società di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent è posta in essere esclusivamente «nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento penale». La medesima legge, con l'articolo 2, ha sostituito il comma 1 dell'articolo 6 della legge impugnata, prevedendo che, per la designazione dei quattro membri del consiglio di amministrazione della società di gestione della casa da gioco, la censurata deroga alla legge 10 aprile 1997, n. 11, non opera con riferimento alle disposizioni concernenti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Le modifiche apportate, secondo la Regione, farebbero venire meno i presupposti su cui si fondavano le doglianze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche perché, come dimostrato da una dichiarazione del Presidente della Regione allegata alla memoria, la legge impugnata, nel suo testo originario, non avrebbe avuto alcuna concreta attuazione.

*Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), denunciandone sia l'intero testo, sia, più specificamente, l'articolo 6.

Quanto al primo motivo di ricorso, si sostiene che la legge impugnata, nel dettare la disciplina per la costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell'«ordinamento penale» e con ciò anche l'individuazione delle ipotesi di deroga alle norme penali generali nonché delle forme e modalità di regolamentazione delle deroghe medesime, tra le quali è da includere la disciplina del gioco d'azzardo (artt. 718 e ss. del codice penale).

Con un ulteriore motivo di ricorso viene censurato l'art. 6 della stessa legge n. 36 del 2001, in forza del quale la designazione, da parte della Giunta regionale, di quattro dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione della costituenda società per azione *Casino de la Vallée* avverrebbe «in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11» e, quindi, alle disposizioni in essa richiamate riguardanti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale.

Ne discenderebbe, ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. — Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, che investe l'intero testo della legge regionale n. 36 del 2001, avanzata dalla Regione Valle d'Aosta sul presupposto della genericità della censura. Infatti, anche se composta di più disposizioni di contenuto diverso, la legge, nel suo complesso, disciplina unitariamente l'attività gestionale e finanziaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, prevedendo, a tal fine, la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico (art. 1), della quale delinea i tratti fondamentali, quanto alla partecipazione (art. 2), all'oggetto e al capitale sociale (artt. 3 e 5), all'amministrazione (art. 6), alla vigilanza (art. 7) ed ai rapporti con la Regione (art. 10). E proprio di questo si duole il ricorrente, deducendo che l'intera disciplina delle case da gioco è riservata allo Stato, come una sorta di sub-materia afferente all'ordinamento penale che comprenderebbe anche la regolamentazione delle attività penalmente lecite conseguenti alla deroga alle disposizioni del codice penale che puniscono il gioco d'azzardo.

La censura non è dunque generica, né incomprensibile, giacché investe la legge nel suo insieme conformemente agli intendimenti del ricorrente, i quali, inequivocamente desumibili dall'atto introduttivo del giudizio, non sono suscettibili di fraintendimenti da parte della difesa regionale.

3. — Sempre in riferimento al primo motivo di ricorso deve essere inoltre respinta la richiesta della Regione Valle d'Aosta di dichiarare cessata la materia del contendere, a motivo della sopravvenuta approvazione della legge regionale 29 luglio 2002 n. 15 [Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)], che ha sostituito integralmente il primo comma dell'art. 1 della legge impugnata precisando che l'attività della Regione diretta a promuovere la costituzione della società di gestione della Casa da gioco Saint-Vincent è posta in essere «nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento penale».

Se fosse fondata la prospettazione dell'Avvocatura, secondo la quale la disciplina della gestione di una casa da gioco consentita dalla legislazione statale in deroga ad un divieto penalmente sanzionato è attratta alla materia «ordinamento penale» e non riguarda materie di competenza regionale, non basterebbe certo alla Regione, per realizzare il fine dichiarato di rimuovere il vizio denunciato dallo Stato, introdurre una disposizione priva di un autonomo contenuto prescrittivo che lascia in vigore l'atto normativo oggetto della censura avanzata con il primo motivo di ricorso e si limita ad affermare la salvezza della competenza statale.

4. — Ai fini della precisa identificazione della materia del contendere deve essere inoltre chiarito che lo scrutinio deve arrestarsi ai motivi dedotti nel ricorso e non può investire anche l'ulteriore prospettazione dell'Avvocatura dello Stato, contenuta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, secondo cui al Presidente della Regione, che in base all'art. 44 dello statuto svolge le funzioni di prefetto, verrebbero attribuite dalla legge impugnata anche le funzioni di gestore della casa da gioco, così da vanificare la funzione di controllo. Ancorché nella memoria non sia indicato il parametro costituzionale che sorreggerebbe tale prospettazione, questa eccede l'ambito della censura formulata nel ricorso, che è incentrata sulla riserva allo Stato della materia «ordinamento penale».

5. — Così precisata la consistenza della questione e chiarito che non vi è stata cessazione della materia del contendere in ordine alla legittimità costituzionale dell'intera legge n. 36 del 2001, è ora da dire che, nel merito, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sebbene la situazione normativa delle case da gioco operanti nel territorio nazionale sia lacunosa e contrassegnata da una notevole disorganicità, che richiederebbe una revisione dell'intera materia, come questa Corte ha già in diverse occasioni segnalato (sentenze n. 291 del 2001 e n. 152 del 1985), il ricorrente non pone in discussione il fatto che l'eccezionale deroga al divieto di gioco d'azzardo stabilito in via generale dagli artt. 718-722 cod. pen. derivi dalla normazione statale. E una volta ritenuto non operante il divieto derivante dalla legge penale, la definizione della natura giuridica del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività, dei suoi rapporti con l'amministrazione regionale e della destinazione dei suoi proventi — disciplina che, del resto, già risaliva alla legge della Regione Valle d'Aosta 21 dicembre 1993, n. 88 e che la legge impugnata ha inteso riproporre in modo parzialmente innovativo rispetto al precedente assetto, sostituendo una società per azioni interamente pubblica alla precedente gestione straordinaria anch'essa riferibile alla Regione — non impinge nella materia specificamente rivendicata dallo Stato con il ricorso.

6. — Quanto al secondo motivo di ricorso, deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Va difatti osservato che il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2001, oggetto di specifica censura, è stato sostituito dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2002 nel senso che, per la designazione dei quattro membri del Consiglio di amministrazione della società di gestione della casa da gioco, la deroga alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 non opera rispetto alle previsioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, ed all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, di quest'ultima legge, rendendo in tal modo esplicito che le incompatibilità all'assunzione delle cariche sociali riguardano anche il difetto dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale.

Se poi si considera che, secondo la non smentita dichiarazione del Presidente della Regione, la legge impugnata non ha avuto applicazione alcuna, risulta evidente che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo fa venire meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia della Corte (sentenza n. 84 del 1988; ordinanza n. 347 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;*

2) *Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della stessa legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il medesimo ricorso.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 439

Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Trasporti in concessione - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Giurisdizione - Permanente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario - Denuncia di illogicità della norma censurata - Questione già esaminata con pronunce di infondatezza - Non omogeneità delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza.**

- Legge 24 maggio 1952 n. 628, art. 1; legge 22 settembre 1960, n. 1054, artt. 1, 3 e 4; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, art. 58 (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) — *rectius*: del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 2001 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Programma Maurizio e Azienda trasporti milanesi S.p.a., iscritta al n. 874 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda trasporti milanesi;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 agosto e depositata il 20 agosto 2001, il Tribunale di Milano — sezione lavoro — nel corso di un giudizio in cui un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi S.p.a. aveva impugnato la destituzione dal servizio disposta dal Consiglio di disciplina dell'Azienda stessa — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) — *rectius*: del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 — nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri;

che la norma impugnata sarebbe, secondo il rimettente, tuttora in vigore non essendo stata abrogata, né espressamente né implicitamente, dalla normativa che si è succeduta nel tempo (art. 29 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; art. 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 1996, ha giustificato la differente disciplina in punto di giurisdizione cui è sottoposto il rapporto di lavoro degli autoferrotrvieri rispetto a quello dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in considerazione della specialità del primo rapporto e della esigenza di tutelare l'interesse collettivo al buon funzionamento e alla sicurezza dei trasporti;

che tale giustificazione — secondo il giudice *a quo* - se era sostenibile nel periodo in cui le controversie relative ai dipendenti pubblici erano conosciute dal giudice amministrativo con consequenziale «assimilazione — solo parziale — dell'autoferrotrviere all'impiegato pubblico», non lo sarebbe più a seguito del mutamento del quadro normativo avvenuto con la c.d. privatizzazione del pubblico impiego;

che il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo determinerebbe, pertanto, conclude il rimettente, la violazione dell'art. 3 della Costituzione per illogicità della previsione normativa censurata;

che si è costituita l'Azienda trasporti milanesi S.p.a. chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, non essendo mutati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali era stata emanata la citata sentenza della Corte costituzionale;

che con successiva memoria del 6 maggio 2002, l'Azienda trasporti milanesi S.p.a. ha ripreso il contenuto delle argomentazioni addotte nella precedente memoria, sottolineando, in particolare, che la norma impugnata sarebbe espressione di una discrezionalità legislativa ragionevolmente esercitata;

che con un ulteriore scritto difensivo del 6 giugno 2002 l'Azienda trasporti milanese S.p.a. ha ribadito le argomentazioni contenute nell'ultima memoria.

Considerato che non sono stati dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione della questione già oggetto di esame con sentenza n. 62 del 1996 (non fondatezza) e con ordinanza n. 161 del 2002 (manifesta infondatezza), non essendo mutati i presupposti, sia di diritto sia di fatto, in base ai quali sono state emesse le pronunce di infondatezza sulla base del medesimo parametro costituzionale;

che, infatti, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 29 del 1993 (invocata nell'ordinanza di remissione) preesisteva alla sentenza n. 62 del 1996, mentre il d.lgs. n. 80 del 1998 deve essere considerato come completamento di riforma già delineata con l'anzidetto d.lgs. n. 29 del 1993;

che questa Corte in ordine alla questione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di provvedimenti sanzionatori disciplinari del predetto personale dei trasporti in concessione, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza, in mancanza di omogeneità di situazioni, con riferimento sia agli enti pubblici economici (sentenza n. 208 del 1984), sia alle Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione del rapporto di lavoro e l'autorizzazione alla contrattazione collettiva di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 (sentenza n. 62 del 1996), sia, infine, al rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);

che la specialità (sia pure residuale: *cfr.* sentenza n. 190 del 2000) del rapporto di lavoro degli autoferrotrvieri e soprattutto la peculiarità delle scelte organizzative delle relative aziende e del compiuto ed organico sistema disciplinare hanno giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo — ritenuto preminente — al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multifforme tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti (sentenza n. 62 del 1996; ordinanza n. 161 del 2002);

che la richiamata specialità (con conseguente disomogeneità del *tertium comparationis*, indicato dal giudice rimettente) del *corpus* compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle aziende (si noti, sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto settore di servizio pubblico dei trasporti, rende — sul piano costituzionale — la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipendente dalla giurisdizione ormai spettante al giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);

che, in realtà, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano pubblica o privata) di trasporto, non è censurabile sul piano costituzionale, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente

arbitraria, né potendo configurarsi un obbligo, per lo stesso legislatore, di procedere ad una contemporanea revisione dell'intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso alla scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta irragionevolezza e palese arbitrarietà) del legislatore ordinario — suscettibile di modificazioni in relazione ad una nuova valutazione delle esigenze di giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali — ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della tipologia e del contenuto dell'atto oggetto di tutela giurisdizionale, conferendo anche un potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza n. 275 del 2001; ordinanze n. 161 del 2002; n. 414 del 2001);

che non si può affermare, in linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario (sentenza n. 62 del 1996, ordinanza n. 161 del 2002, in fattispecie identica alla presente; v. anche sentenze n. 140 del 1980; n. 47 del 1976; n. 43 del 1977);

che è opportuno, infine, sottolineare che la scelta discrezionale operata dal legislatore, in tema di tutela giurisdizionale, nella specifica materia, in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende dell'anzidetto settore di trasporti), è scelta costituzionalmente non obbligata e, quindi, è suscettibile di altra soluzione (purché egualmente non irragionevole o arbitraria) in relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente assetto organizzativo o sostanziale del settore (ordinanza n. 161 del 2002);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 440

Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Retribuzione - Maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità - Norma di interpretazione autentica, relativa alla anzianità maturata ai fini dell'attribuzione del diritto - Lamentata incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché ingiustificata disparità di trattamento, violazione del principio di giusta retribuzione e della tutela dell'affidamento del cittadino - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 36, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze emesse il 18 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il 21 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, iscritte ai nn. 44 e 159 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6 e 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 18 giugno 2001 (pervenuta alla Corte l'8 gennaio 2002), ed il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 21 novembre 2001, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24, 36 e 113 della Costituzione, nonché agli articoli 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione;

che nei giudizi principali, risultanti entrambi dalla riunione di una pluralità di ricorsi, i dipendenti di differenti Ministeri hanno chiesto l'accertamento del diritto alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (*infra*, r.i.a.) ex art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), in virtù dell'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1990;

che, ad avviso di entrambi i giudici *a quibus*, il d.P.R. n. 44 del 1990, nel disciplinare la r.i.a. (art. 9), stabiliva l'attribuzione di aumenti stipendiali rapportati all'anzianità di servizio (di 5, 10 e 20 anni) maturata dai dipendenti «nell'arco della vigenza contrattuale» e l'accordo di comparto, scaduto il 31 dicembre 1990, era stato prorogato sino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cosicché i ricorrenti avrebbero avuto diritto alla maggiorazione della r.i.a. anche per l'anzianità maturata successivamente al 1990;

che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'articolo 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio

1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità», stabilendo altresì che «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge», imporrebbe una interpretazione che vanificherebbe il diritto dei ricorrenti all'incremento stipendiale a titolo di r.i.a.;

che, ad avviso di entrambi i rimettenti, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, non sarebbe una norma di interpretazione autentica e, proprio per questo, recherebbe *vulnus* agli articoli 24 e 113 della Costituzione, incidendo sulla azione giudiziaria proposta dai ricorrenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore ed interferendo sull'esercizio della funzione giurisdizionale (articoli 101, 102, 13, 104, 108 e 113 della Costituzione), realizzando altresì sia una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti non «sono riusciti ad ottenere un provvedimento giurisdizionale inoppugnabile», sia una violazione del «principio della giusta retribuzione» (art. 36 della Costituzione, parametro quest'ultimo indicato dal Tar del Lazio);

che, inoltre, secondo il T.a.r. dell'Umbria, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con «i principi della ragionevolezza delle scelte legislative, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto» (articoli 3, 24 e 97 della Costituzione);

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata avrebbe carattere interpretativo, porrebbe rimedio ad un orientamento interpretativo formatosi in contrasto con la linea di politica del diritto ritenuta dal legislatore più opportuna, e, fissando la regola astratta che il giudice è chiamato ad applicare, non realizzerebbe una illegittima interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e neppure violerebbe il diritto di difesa dei ricorrenti.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma, in riferimento a parametri costituzionali in larga misura coincidenti e sotto profili sostanzialmente analoghi, devono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che con l'ordinanza n. 263 del 2002 questa Corte si è già pronunciata sulla questione dichiarandone la manifesta infondatezza;

che le ordinanze di rimessione in esame, entrambe emesse in data anteriore alla citata decisione, non contengono profili nuovi che possano condurre la Corte a differenti conclusioni;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 441

Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento a carico di minore - Definizione nella fase dell'udienza preliminare - Necessità del consenso dell'imputato per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato adulto, con violazione del principio di tutela del minore, di quello di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, del diritto di difesa, dell'autonomia della funzione giudiziaria e del principio del giusto processo - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111; regole di Pechino 29 novembre 1985, art. 20; convenzione sui diritti del fanciullo (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 3 e 40; raccomandazione del Consiglio d'Europa 17 settembre 1987, art. 4.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 24 ottobre 2001, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza del 4 dicembre 2001 e dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento con ordinanza del 26 marzo 2002, rispettivamente iscritte al n. 32, al n. 120 e al n. 282 del registro ordinanze 2002, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, n. 13 e n. 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 24 ottobre 2001 (r.o. n. 32 del 2002) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui tale norma, richiedendo il consenso dell'imputato minorenni per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare, prevede che, «in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto»;

che identica questione di costituzionalità è stata sollevata, anche in riferimento all'art. 111 Cost., con ordinanza del 26 marzo 2002 (r.o. n. 282 del 2002) da altro giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento;

che in entrambe le ordinanze i rimettenti premettono che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari «potrebbero consentire un proscioglimento dell'imputato *ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen.*, non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (...) o, quanto meno, potrebbero consentire la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del minore per concessione di perdono giudiziale», non risultando precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio stesso;

che peraltro, mancando il consenso dell'imputato alla definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare (nel procedimento relativo alla prima delle due ordinanze di rimessione perché l'imputato era rimasto contumace, nell'altro perché l'imputato l'aveva negato, «pur avendo il difensore concluso con richiesta di proscioglimento *ex art. 425 cod. proc. pen.*»), la disposizione impugnata imporrebbe il rinvio a giudizio del minore;

che con ordinanza del 4 dicembre 2001 (r.o. n. 120 del 2002) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 31, 97 e 111 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, «nella parte in cui prevede la necessità del consenso dell'imputato perché il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare “sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale”»;

che tutti i rimettenti ritengono che la disposizione denunciata, nonostante sia dettata dall'indubbia esigenza di adeguare il processo penale minorile ai principi del nuovo art. 111 Cost., abbia tradito le esigenze di garanzia che l'avevano ispirata;

che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata, vietando al giudice dell'udienza preliminare, nel caso manchi o sia stato negato il consenso dell'imputato alla definizione del processo in quella fase, di prosciogliere l'imputato non solo per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ma anche *ex art. 425 cod. proc. pen.*, violerebbe infatti:

l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato minorenni rispetto all'adulto, il cui proscioglimento in udienza preliminare non è subordinato ad alcun consenso;

gli articoli 10 e 31, secondo comma (r.o. n. 32 e 282), 3 e 31 (r.o. n. 120) Cost., in quanto, imponendo la prosecuzione del processo a carico del minorenni nonostante sussistano le condizioni per il proscioglimento immediato, contrasta con il principio che, a protezione del minore, ne impone la rapida uscita dal circuito processuale, conformemente a quanto sancito dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, dall'art. 20 delle cosiddette regole di Pechino (regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985), dagli articoli 3 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) e dall'art. 4 della Raccomandazione sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987;

l'art. 97 Cost. (r.o. n. 120), in quanto, subordinando al consenso immotivato di una parte la possibilità di definire il procedimento in udienza preliminare *ex art. 425 cod. proc. pen.*, lede il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria;

l'art. 24, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), in quanto alla mancata prestazione del consenso consegue la necessità di una ulteriore fase di giudizio (quella dibattimentale) che si risolve, nella sostanza, in un aggravamento del tutto inutile dell'esercizio del diritto di difesa;

l'art. 101, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), poiché il fatto che il giudice non possa emettere sentenza di proscioglimento se manca il consenso dell'imputato menomerebbe l'autonomia della funzione giudiziaria;

l'art. 111 Cost. (r.o. n. 120 e n. 282), in quanto irragionevolmente subordina «la durata del processo all'immotivata richiesta di parte» (r.o. n. 120, in riferimento agli articoli 3 e 111 Cost.) e priva l'imputato «di un diritto fondamentale del sistema processuale, penale generale, quale è quello di vedere riconosciuta immediatamente la propria innocenza in qualsiasi stato e grado del procedimento, in caso di mancata espressione del [...] consenso» (r.o. n. 282, in riferimento al «principio costituzionale del “giusto processo”»);

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in quanto tale disposizione vieta al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare, con qualsiasi formula, sentenza di non luogo a procedere se l'imputato non ha prestato il consenso alla definizione del procedimento in quella stessa fase;

che, stante la sostanziale identità delle questioni sollevate con le tre ordinanze, i giudizi devono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 195 del 2002 questa Corte ha dichiarato, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità»;

che, essendo mutata la disciplina censurata, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti perché verifichino se le questioni siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali per i minorenni di Trento e di Bari.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C1023

N. 442

*Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Infrazione amministrativa - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale - Mancata convalida con sanzione dell'autorità competente - Eccezione di costituzionalità carente di riferimenti alle norme che si intende censurare e di elementi relativi alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

– Costituzione, artt. 25, 101, 102 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra D.D.N. e il comune di Lecce ed altra, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, nel corso di un processo civile — «preso atto dei motivi di incostituzionalità eccepiti dall'opponente, per i quali è illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non è un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere seguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorità competente amministrativa proprio perché non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo» e ritenuta «fondata» l'eccezione di costituzionalità per violazione degli articoli 25, 101, 102 e 111 della Costituzione — ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale;

che l'ordinanza di rimessione del giudice *a quo*, come risulta dal testo che si è riportato, non contiene, al di là di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio di costituzionalità, né alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che il mero rinvio ad un'eccezione della parte — peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio *de quo* — non può essere sufficiente a superare la assoluta mancanza degli elementi richiesti per sollevare questione incidentale di costituzionalità, in quanto il giudice rimettente, come costantemente affermato da questa Corte (ordinanze n. 556 del 2000, n. 239 e n. 243 del 2002), «deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità» con una motivazione del tutto autosufficiente;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 443

*Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Valle d'Aosta - Personale del Corpo dei vigili del fuoco - Trasferimento nei ruoli regionali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica della legge regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 4 dicembre 2001, n. 37.
- Costituzione, art. 117.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7»;

che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in ragione del ritenuto contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione;

che il ricorrente, evidenziando come la normativa impugnata preveda il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei ruoli regionali senza il consenso dell'amministrazione di appartenenza, ritiene che tale disposto desti «insuperabile perplessità», in quanto contrastante con i suddetti parametri costituzionali;

che la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, con memoria del 26 marzo 2002, che il ricorso sia dichiarato inammissibile sotto molteplici profili e comunque infondato nel merito;

che, con memoria depositata il 23 settembre 2002, la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del ricorso ed «al fine di evitare di creare, nell'attesa del pronuncia-

mento della Corte costituzionale, una situazione di incertezza giuridica», si è deciso di non dare attuazione alla normativa impugnata, nelle more dell'approvazione e dell'entrata in vigore di un disegno di legge regionale modificativo di quest'ultima, e tale da superare le censure proposte dal Presidente del Consiglio;

che tale disegno di legge è stato approvato e promulgato come legge 20 maggio 2002, n. 5, recante «Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)»;

che sulla base di tali premesse la Regione resistente, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che, nel corso dell'udienza pubblica, anche il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del quadro normativo, attinente alle norme regionali oggetto di censura da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione, si da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia della Corte (si veda ordinanza n. 347 del 2001);

che, in siffatta situazione, è opportuno dichiarare, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7», sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in epigrafe indicato.*

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C1025

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 68

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2002  
(della Regione Toscana)*

**Opere pubbliche - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (c.d. «opere strategiche di interesse nazionale») - Procedimento, criteri e modalità di individuazione, programmazione e realizzazione - Norme modificative della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Previsione di poteri governativi, da esercitarsi d'intesa con la Regioni interessate e con la Conferenza unificata, in ordine alla individuazione e programmazione delle opere, nonché di poteri del CIPE, integrato dai Presidenti delle medesime Regioni, in ordine all'approvazione dei progetti - Denunciata esorbitanza dalle materie spettanti alla competenza legislativa dello Stato, sia esclusiva che concorrente - Contrasto con il nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di lavori pubblici (non più basato sulla nozione di interesse nazionale) - Invasione della potestà o della potestà concorrente delle Regioni - Lesione dei principi relativi all'allocazione delle funzioni amministrative - Inidoneità dell'intesa tra enti e della partecipazione al CIPE dei Presidenti delle Regioni a superare i suddetti profili di illegittimità costituzionale - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Introduzione di un regime derogatorio ricadente sulla legislazione regionale in materia di governo del territorio, nonché sulle competenze regionali in materia di poteri e di valorizzazione dei beni ambientali.**

- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13, commi 3, 4, 5 e 6 (che modificano l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, rispettivamente sostituendo il comma 1, aggiungendo il comma 1-*bis*, sostituendo il comma 2, lettera *c*, e aggiungendo il comma 3-*bis*).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere *e*), *m*) e *s*), e terzo, e 118, primo comma.

**Opere pubbliche - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (c.d. «opere strategiche di interesse nazionale») - Previsione di specifici stanziamenti per la progettazione e realizzazione delle opere individuate dal CIPE - Denunciata violazione di competenze regionali - Incidenza sull'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13, commi 1 e 11.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricorso per la regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 23 settembre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed undicesimo della legge 1° agosto 2002 n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

Nel supplemento ordinano alla *Gazzetta ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - serie generale è stata pubblicata la legge n. 166/2002.

Il presente ricorso riguarda disposizioni contenute nell'art. 13, che modifica l'art. 1 della legge n. 443/2001, concernente l'individuazione e la realizzazione delle c.d. «opere strategiche di interesse nazionale».

La regione Toscana ha già impugnato alla Corte costituzionale la suddetta legge n. 443/2001 (Reg. ric. n. 11/2002), per la violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Le modifiche introdotte dal legislatore con il citato art. 13 non superano, a parere della ricorrente amministrazione, le eccezioni di illegittimità costituzionale prospettate; di qui la necessità del presente ricorso avverso l'art. 13 contro della legge n. 166/2002 che, nelle impugnite disposizioni, è illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla regione ricorrente per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

A) Illegittimità dell'art. 13, commi terzo, quarto, quinto e sesto della legge n. 166/2002 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

A.1) Il terzo comma dell'art. 13 in oggetto modifica il comma primo dell'art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo che il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i ministri competenti e le Regioni interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997. È stabilito che al fine di sviluppare la portualità turistica il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto e che l'inserimento nel programma di infrastrutture non comprese nel piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. In sede di prima applicazione della legge è previsto che il programma sia approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti nel programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

Il comma quarto dell'art. 13 in oggetto inserisce il comma 1-*bis* all'art. 1 della legge n. 443/2001, stabilendo le indicazioni che devono essere contenute nel programma che individua le opere cd. strategiche, il quale è inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Il quinto comma sostituisce la lettera *c*) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo — come principio e criterio direttivo per il decreto legislativo governativo — che il CIPE, integrato dai presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate, ha il compito di valutare le proposte dei promotori delle opere, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sull'esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della valutazione di impatto ambientale istruita dal competente Ministero. A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte e assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE.

Il sesto comma, nell'introdurre il comma 3-*bis* all'art. 1 della legge n. 443/2001, dispone che — in alternativa alle procedure previste dal secondo comma — il decreto legislativo governativo potrà stabilire che l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere strategiche sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle Regioni e province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari: tale decreto dichiara la compatibilità ambientale dell'intervento e la relativa localizzazione urbanistica, nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato.

Come si ricava dalla sintetica descrizione della normativa contenuta nelle disposizioni impugnate, la disciplina dettata dal legislatore statale riguarda le modalità di individuazione, programmazione e realizzazione di opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi definiti strategici e di preminente interesse nazionale.

L'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva, nei casi tassativamente indicati nel secondo comma, ed una potestà concorrente con quella regionale nei casi di cui al terzo comma della stessa disposizione.

A.2) L'individuazione delle c.d. opere strategiche e la predeterminazione della procedura per l'approvazione e per la realizzazione dei progetti concernenti le opere stesse non rientrano nell'ambito delle competenze attribuite in via esclusiva allo Stato.

In particolare le disposizioni impugnate non possono trovare fondamento nell'art. 117, secondo comma, lett. *e*) e lett. *m*) della Costituzione che riservano allo Stato la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. È infatti evidente che la legge n. 443/2001 e le modifiche ad essa apportate dall'art. 13 in esame non hanno affatto lo scopo di proteggere la concorrenza, né di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma solo quello, esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa della legge n. 443/2001, di favorire la realizzazione di opere definite strategiche, introducendo un regime derogatorio, rispetto a quello ordinario, per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione delle medesime.

Né la norma impugnata è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui alla lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 Cost.: infatti tale materia ricomprende la cura e la protezione di valori diversi e spesso antitetici con l'obiettivo della legge in questione che, si ripete; è quello della realizzazione delle grandi opere strategiche.

La materia che potrebbe legittimare l'intervento legislativo in esame sarebbe quella dei «lavori pubblici di interesse nazionale»: ma tale materia non è prevista tra quelle riservate allo Stato dal nuovo art. 117 Cost. Anzi quest'ultimo ha eliminato ogni riferimento alla dimensione dell'interesse per stabilire il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia di lavori pubblici (il precedente art. 117 invece attribuiva alla competenza regionale solo i lavori pubblici di interesse regionale) ed ha affidato alla competenza concorrente materie quali «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: si tratta, con tutta evidenza, di materie in cui la dimensione nazionale dell'interesse è implicita nel loro stesso contenuto e ciò costituisce ulteriore conferma del fatto che il Costituente non ha voluto prevedere l'interesse nazionale come un possibile limite alla potestà legislativa regionale.

A.3) Escluso quindi che le impuginate disposizioni trovino il loro fondamento nel secondo comma dell'art. 117 Cost.; si rileva che le stesse non possono trovare fondamento neppure nel terzo comma della stessa norma costituzionale.

Infatti le c.d. grandi opere non necessariamente sono collegate alle materie di cui al terzo comma citato: solo per fare un esempio, la realizzazione di insediamenti produttivi è connessa alla materia dell'industria che rientra nelle piene attribuzioni regionali, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.

Pertanto è precluso allo Stato disciplinare la programmazione, l'individuazione e la realizzazione di opere connesse a materie sottratte al potere legislativo statale.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione che, nel sistema delineato dall'art. 117 Cost., la disciplina dei lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti non è ricompresa tra le materie riservate allo Stato, né tra quelle soggette alla legislazione concorrente; con la conseguenza che in tale materia compete alle Regioni legiferare, con l'unico limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

A.4) Ma — in denegata ipotesi — ove si ritenesse sussistente una competenza statale a fronte di opere strategiche collegate a materie contemplate nel terzo comma dell'art. 117 (grandi reti di trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio), tale competenza dovrebbe essere esercitata solo ed esclusivamente nei limiti ammessi dal citato art. 117 terzo comma Cost.

È infatti noto che nelle materie a legislazione concorrente il potere legislativo statale è limitato alla individuazione dei principi regolatori. Ed è altrettanto noto che tali principi devono «riguardare il modo di esercizio della potestà legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori della materia o dall'ambito di essa», dovendosi qualificare come principi fondamentali «solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili» (Corte cost. sentenza n. 482/1995).

La normativa qui contestata, invece, non detta i principi alle Regioni per disciplinare l'individuazione e la realizzazione delle c.d. grandi opere, ma detta al Governo i criteri per l'emanando decreto legislativo, con una disciplina già compiuta, dettagliata e minuziosa che elimina completamente ogni possibilità di intervento per un'autonoma normativa da parte delle Regioni.

A.5) Tale illegittima appropriazione da parte dello Stato di potestà legislative regionali non può trovare legittimazione costituzionale in nome di un non definito interesse nazionale sotteso alla realizzazione delle opere in oggetto.

Infatti il nuovo testo costituzionale non prevede l'interesse nazionale come limite neppure per la potestà legislativa delle Regioni (il riferimento all'interesse nazionale non è più contenuto nell'art. 117 e nel successivo 127), né prevede un generale potere di indirizzo e coordinamento che la giurisprudenza costituzionale, nel vigore della previgente Titolo V, aveva costruito come risolto positivo di quell'interesse.

Non è quindi costituzionalmente ammissibile reintrodurre limiti alla potestà legislativa regionale non espressamente previsti in Costituzione — ed anzi volutamente esclusi — richiamando la rilevanza nazionale di un'opera: in tale modo si vanificherebbe la potestà legislativa attribuita alle Regioni.

Come chiarito nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del titolo V della Costituzione presso la prima Commissione permanente del Senato, un generico richiamo all'interesse nazionale non è più previsto in Costituzione e sarebbe anche difficile fondarlo in via generale sul principio di unità di cui all'art. 5 della Cost., anche perché in tal modo si aprirebbe la strada alle

incarnazioni più imprevedibili di tale interesse nazionale che diventerebbe un grimaldello per intaccare l'autonomia delle Regioni in tutti i settori, in spregio alla tutela affidata dall'art. 117 Cost. nuovo testo alle attribuzioni delle Regioni stesse (audizione del prof. Panunzio - seduta del 20 novembre 2002).

Questo non significa che gli interessi di cui può essere portatore lo Stato non trovino tutela; significa solo che non si può far rientrare surrettiziamente un concetto indefinito e generico che si presta nella sua applicazione a ledere un'autonomia che il nuovo Costituente ha voluto assicurare in misura maggiore che in passato.

La nuova Costituzione assicura la tutela degli interessi ultraregionali con l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 117 secondo comma, e quindi riservando a priori allo Stato determinati compiti. A tale proposito la dottrina ha lucidamente rilevato: «Va escluso che le potestà statali possano essere direttamente dedotte da principi di ordine generalissimo, quali il carattere unitario dello Stato, o il concetto di sovranità o l'interesse nazionale.

Il riparto di attribuzioni previsto dall'art. 117 deve invece essere inteso come la specifica attuazione che la Costituzione ha voluto dare a tali principi generali, i quali dunque non possono essere contrapposti ad esso. Non si può dunque affermare che lo Stato ha potestà legislativa ordinaria nelle materie dell'art. 117, secondo comma, e in più su tutto ciò che è di interesse nazionale, ma si deve affermare che ciò che il Costituente ha ritenuto di interesse nazionale si manifesta attraverso le materie e i compiti statali previsti dall'art. 117» (G. FALCON, *Modello e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione* in *Le Regioni* n. 6/2001, 1251 ss.; nello stesso senso: C. PINELLI, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario* in *Foro it.* 2001, V, 194 ss.; P. CAVALIERI, *La nuova autonomia legislativa delle Regioni*, in *Foro it.* 2001, V, 202). Nel caso in esame, tuttavia, la ravvisata lesione delle attribuzioni regionali non può essere giustificata con il richiamo al suddetto art. 117, secondo comma, Cost., per i motivi evidenziati al precedente punto A.2).

A.6) Le impugnate disposizioni si presentano lesive anche dell'art. 118 primo comma Cost. L'effettivo rispetto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza impone che ogni scelta legislativa di allocazione delle funzioni sia previamente supportata dall'analisi e dalla verifica del livello di governo che maggiormente risponda ai tre criteri costituzionalizzati dalla norma: che si tratti infatti di criteri e di parametri elastici, utilizzabili quindi con un margine di discrezionalità, è indubbio, ma è altrettanto indubbio che i motivi della scelta e quindi dell'esercizio in concreto di tale potere discrezionale devono essere estrinsecati e resi conoscibili — il che non avviene nel caso in esame — pena, altrimenti, una violazione delle attribuzioni costituzionali riservate agli enti regionali e locali.

Ma la violazione dell'art. 118 Cost., con riferimento alle attribuzioni regionali, sussiste anche per un ulteriore e consistente motivo.

L'art. 118 è chiaro nel determinare le regole ed i principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni amministrative, ma non disciplina quale sia la fonte cui è rimessa tale distribuzione.

In merito deve osservarsi che il profilo relativo alla disciplina della materia non è scindibile da quello relativo all'allocazione delle funzioni, con la conseguenza che spetta alle Regioni intestare le funzioni nelle materie in cui è loro riconosciuta la potestà legislativa regionale sia esclusiva che concorrente (in tal caso nel rispetto dei principi regolatori dettati dalla legge statale).

La validità di tale conclusione è stata riconosciuta dalla dottrina che si è occupata del problema, la quale ha evidenziato che l'art. 118 non contiene un riparto di funzioni legislative ulteriore rispetto a quello già stabilito dall'art. 117 e, in merito alla possibilità per lo Stato di attribuire funzioni amministrative a se stesso, ha rilevato che tale «conferimento di funzioni allo Stato, previsto dal primo comma dell'art. 118, in relazione ai tre principi indicati, dovrà essere disposto con legge statale, e va anch'esso inteso nel quadro del riparto di competenze legislative come stabilito dall'art. 117. Esso dovrà avvenire per il tramite delle materie o per il tramite dei compiti in relazione ai quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva» (G. FALCON, *Modello e transizione nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione* in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1260) e, ancora, va escluso che «un titolo di legittimazione di potestà legislativa statale sia il principio espresso dall'art. 118 di conferimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Questo testo va a mio avviso letto all'interno del riparto di potestà legislative per materia, nel quale il legislatore costituente non ha voluto aggiungere come compito statale a sé stante (come pure sarebbe stato semplice fare) l'individuazione di funzioni amministrative statali in materia regionale: queste vi potranno essere indubbiamente, ma sulla base delle clausole di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, e delle relative implicazioni, e non sulla base di un generico potere di individuazione di funzioni statali basate su astratte considerazioni di interesse nazionale. Ciò a maggior ragione se si considera che l'oggetto proprio della competenza regionale è in primo luogo la disciplina dei rapporti amministrativi». (G. FALCON, citato pag. 1253).

Sempre nello stesso senso è stato ancora affermato che «costituendo la allocazione delle funzioni una componente della disciplina delle materie cui esse attengono, la fonte della distribuzione non può che essere la legge che quelle materie è deputata a regolare. Sicchè, fermo rimanendo che l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane è comunque rimessa alla legislazione statale in forza della previsione di cui alla lettera *p*) del secondo comma dell'art. 117, per il resto la legge statale ovvero la legge regionale, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad intestare le competenze in applicazione delle regole e principi di cui all'art. 118, 1° comma.» (A. CORPACI *Revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e sistema amministrativi*, in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1311); e, ancora che «Ritenere che il legislatore statale possa attribuire esso stesso a se medesimo e alla propria amministrazione competenze e funzioni anche nelle materie assegnate comunque al legislatore regionale (quelle di competenza concorrente) o addirittura ad esso riservate (quelle di competenza esclusiva) eventualmente motivando questa convinzione in nome di un principio di difesa dell'unità complessiva, collegato magari anche al dettato stesso dell'art. 118 secondo comma là dove parla di «esigenze di carattere unitario», significherebbe radicare una nuova, vastissima competenza di carattere «trasversale» del legislatore statale. Competenza di carattere trasversale che sarebbe analoga ad alcune delle competenze previste nel secondo comma dell'art. 117, ad esempio in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ma che in questo caso avrebbe la duplice caratteristica di essere ricavata «implicitamente» dal sistema (e non esplicitamente ricompresa nell'elenco delle competenze esclusive dello Stato, dove, invece, e significativamente, è contenuta la competenza in materia di definizione dei poteri fondamentali di comuni, province e città metropolitane), e di essere di carattere davvero vastissimo e potenzialmente espandibile in ogni settore e in ogni contesto» (F. PIZZETTI, *Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico «esplosivo»*, in *Le Regioni* n. 6/2001, pag. 1180, ss e nota n. 37).

Risulta perciò che l'art. 118, primo comma, e le esigenze di esercizio unitario ivi richiamate non possono costituire un titolo autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale, come avviene nel caso in esame con la contestata disposizione. L'art. 118, primo comma, si ripete, è norma che fissa i criteri per l'allocazione delle funzioni, ma non disciplina le fonti deputate ad allocare le stesse, e pertanto non rappresenta il presupposto su cui fondare variazioni e spostamenti rispetto alla titolarità della potestà legislativa, come stabilita dall'art. 117.

A.7) Non è sfuggito alla ricorrente amministrazione che con la modifica apportata dal terzo comma dell'art. 13 in oggetto il legislatore nazionale ha introdotto il principio per cui l'individuazione delle grandi opere avviene d'intesa con le Regioni interessate e con la conferenza unificata, anziché sulla base del loro parere, come era nel testo originario della legge n. 443/2001.

Tale previsione, tuttavia, non è sufficiente a superare i profili di illegittimità costituzionale sopra denunciati, perché l'intesa non può costituire un meccanismo attraverso il quale lo Stato si appropria di potestà legislative ad esso non riservate dalla Costituzione.

Ciò tanto più perché la disposizione qui impugnata, nell'introdurre l'intesa, non prevede alcun meccanismo a garanzia che tale intesa non sia poi di fatto recessiva rispetto al potere statale di provvedere ugualmente a fronte del motivato dissenso regionale. Più precisamente, non si garantisce che la introdotta intesa sia una reale forma di coordinamento paritario che pone i soggetti partecipanti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare e ciò lede il principio della leale cooperazione che, in considerazione dell'incidenza della individuazione delle grandi opere con le attribuzioni costituzionalmente affidate alle Regioni, imporrebbe invece una effettiva codeterminazione del contenuto dell'atto.

A.8) Parimenti, le disposizioni contenute ai commi 5 e 6, nel dettare i criteri al Governo per il decreto legislativo che deve disciplinare le modalità di approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere «strategiche», non garantiscono in alcun modo il rispetto delle attribuzioni regionali.

Si prevede infatti che tali progetti siano approvati dal CIPE integrato dai presidenti delle Regioni o, in alternativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

In sostanza, quindi, sull'approvazione dei progetti il ruolo delle Regioni è solo quello di esprimere un parere tramite il proprio Presidente che integra il CIPE e ciò appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali, considerando che l'approvazione di detti progetti determina la localizzazione urbanistica dell'opera, la compatibilità ambientale della medesima e sostituisce ogni altro permesso ed autorizzazione comunque denominati.

Vi è quindi una forte incidenza sul governo del territorio che è materia di competenza concorrente Stato — Regioni: l'impugnata normativa non lascia alcuno spazio alla legislazione regionale a fronte dello speciale regime derogatorio introdotto per l'approvazione dei progetti delle opere in questione; interferisce sulla legislazione

regionale già vigente che disciplina i procedimenti di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, prevedendo le necessarie verifiche di natura urbanistica, idrogeologica e di difesa del suolo (la regione Toscana, in particolare ha attribuito tali funzioni amministrative ai comuni e alle province); esautora del tutto le attribuzioni regionali in merito alla valutazione di impatto ambientale delle opere, con un consistente passo indietro rispetto ai compiti che fino ad oggi le Regioni hanno svolto in merito. A tale proposito si rileva che, come sopra esposto, il terzo comma dell'impugnata norma prevede che anche le strutture dedicate alla nautica da diporto possono essere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche; tale inserimento comporta che la valutazione di impatto ambientale sulle stesse verrà effettuata con la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 13 e quindi dal Ministero competente. Così disponendo anche i porti turistici vengono sottratti alla valutazione di impatto ambientale della Regione, con evidente lesione delle attribuzioni regionali in materia di porti e di valorizzazione dei beni ambientali.

A.9) In conclusione, viene introdotto un regime derogatorio sia per la individuazione che per la realizzazione delle opere in questione che non lascia spazio per alcun tipo di autonomo intervento legislativo regionale nelle materie di competenza e che limita fortemente anche l'esercizio delle funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali nelle materie stesse. Ne consegue che le Regioni saranno costrette a subire la localizzazione delle opere determinata dallo Stato (perché la legge non garantisce che il dissenso regionale sulle localizzazioni delle stesse costituisca motivo per individuare una localizzazione concordata con l'amministrazione regionale), nonché a dare un mero parere sugli aspetti di compatibilità ambientale ed idrogeologica, che comunque può benissimo essere disatteso dal CIPE ovvero dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sostituisce a tutti gli effetti ogni atto autorizzatorio normalmente necessario in base alla procedura ordinaria.

Le eccepite illegittimità non sono superate dalla frase contenuta nel terzo comma dell'art. 13, per cui il Governo, nell'emanare il decreto delegato, dovrebbe agire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni». Si tratta infatti di un'espressione vaga e generica e non si comprende come potrebbe il Governo rispettare detta indicazione, visto che la normativa della legge delega è già essa stessa fortemente lesiva delle attribuzioni regionali. Il Governo dovrà attenersi ai criteri posti dalla legge in questione, con inevitabile lesione delle attribuzioni regionali, perché, a monte, sono i principi della delega a non rispettare le attribuzioni delle Regioni.

Da tutte le argomentazioni esposte discende con evidenza la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

B) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi primo ed undicesimo per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Il primo ed undicesimo comma della norma impugnata prevedono specifici stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche individuate dal CIPE; il comma undicesimo.

Le disposizioni sono incostituzionali perché fanno riferimento al programma predisposto dal CIPE che, come esaminato al precedente punto, è elaborato in spregio alle competenze regionali.

Dette disposizioni incidono altresì sull'autonomia finanziaria delle Regioni che l'art. 119 Cost. garantisce in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza regionale.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed undicesimo della legge 1° agosto 2002 n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.*

Firenze - Roma, addì 28 settembre 2002

AVV. Lucia BORA - AVV. Vito VACCHI - AVV. Fabio LORENZONI

02C0953

N. 69

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Istruzione pubblica - Regione Toscana - Interventi e servizi educativi per la prima infanzia - Fissazione degli «standard strutturali e qualitativi» demandata ad un regolamento - Denunciata violazione della previsione costituzionale che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - Illegittimità della stessa previsione legislativa regionale che rimette la disciplina della materia ad un regolamento da emanare entro un termine prefissato - Contrasto con la previsione costituzionale che «attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull'istruzione» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente regionale in materia di istruzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 282/2002.**

- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *m)* e *n)*, e comma terzo.

**Istruzione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione ed educazione - Prevista definizione degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati - Denunciata violazione della previsione costituzionale che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - Contrasto con la previsione costituzionale che «attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull'istruzione» - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente regionale in materia di istruzione.**

- Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, art. 28, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *m)* e *n)*, e comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (B.U.R. 23 del 5 agosto 2002).

Il testo unico regionale suindicato non è di semplice compilazione, ma contiene norme che innovano in misura rilevante sulla disciplina preesistente, conformando la materia della istruzione, della educazione secondo linee di politica regionale diverse da quelle che ispiravano la legislazione già in vigore.

Si tratta, dunque, di un testo normativo che abbandona gli orientamenti precedenti e che interviene ad attuare modifiche, ormai ritenute necessarie anche a livello nazionale, da armonizzare e coordinare con le linee generali della politica nazionale dell'istruzione.

L'intervento, peraltro, è stato fatto quando le nuove normative che definiscono la politica nazionale non sono state ancora elaborate dal Parlamento.

Codesta Corte ha avuto occasione di chiarire che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. n. 117, secondo comma, lettera *m)* Cost., costituisce una competenza del legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282/2002).

Non dovrebbe essere in dubbio che tra questi diritti rientri anche quello alla istruzione e, di conseguenza, non dovrebbe essere in dubbio che competa alla legislazione statale di determinarne i livelli essenziali.

Questi livelli, secondo le tecniche correnti, sono individuati attraverso la fissazione di standard, sia strutturali, per rendere possibile il loro raggiungimento, sia qualitativi, per verificare se siano stati raggiunti.

La stessa Regione ha riconosciuto, quanto meno formalmente, questa competenza statale nell'art. 28 della legge, ma dopo averla violata.

Nell'art. 4.2 è demandato ad un regolamento la fissazione degli «standard strutturale e qualitativi» ai quali si dovrebbero attenere i servizi per la prima infanzia.

Si tratta proprio di quei livelli che la norma costituzionale richiamata riserva alla legislazione dello Stato e che, come codesta Corte ha confermato, non possono essere limitati o condizionati dalle legislazioni regionali.

Per evitare di dover tornare sull'argomento, si affronta sin da ora una obiezione prevedibile: la legislazione regionale non ha limitato né condizionato le determinazioni statali, che potrebbero fissare livelli più bassi, cosicché non sarebbe pregiudicato il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, in quanto la disciplina regionale ne potrebbe elevare i livelli, come sarebbe consentito dalla Costituzione.

Come noto, è attualmente all'esame del Senato l'Atto n. 1306 che prevede la delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione.

Prima che intervenga la legislazione statale sarebbero le Regioni, secondo l'obiezione che si sta esaminando, a fissare nei rispettivi territori i livelli da garantire, cosicché si potrebbero avere (e presumibilmente si avranno) livelli diversi senza possibilità di coordinamento tra regione e regione.

Queste ultime, in pratica, si sostituirebbero allo Stato in una delle sue competenze attribuite dalla Costituzione e, quindi, in violazione di quest'ultima.

La illegittimità costituzionale della norma è resa ancora più evidente dal fatto che non è stata la legislazione regionale a porre la disciplina derogatoria (alla legislazione regionale si è richiamata codesta Corte nella sentenza n. 282/2002), avendola rimessa ad un regolamento, senza nemmeno fissare i criteri ai quali attenersi. Prevedendo il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge per la emissione del regolamento (art. 32.1), la Regione ha chiaramente dimostrato la sua volontà di non tenere conto della normativa statale che entro quel termine non potrà entrare in vigore.

In contrasto con la norma costituzionale già richiamata è anche l'art. 28 della legge regionale.

Malgrado il richiamo nella parte iniziale dell'art. 28.2, dove si trovano enunciazioni di carattere generale, al «rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni... che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione», passando alla disciplina di maggior dettaglio sulle funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione ed educazione, la Regione si è attribuita, tra l'altro, la definizione degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati, riservata, invece, allo Stato.

Entrambe le norme richiamate sono anche in contrasto con la lettera *n*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. che attribuisce alla legislazione statale le norme generali sull'istruzione.

È lo Stato, dunque, competente per quelle discipline che, pur non attenendo ai livelli minimi previsti nella lettera *m*), debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

E tra di esse rientrano sicuramente quelle sugli standard, sia strutturali che qualitativi, e sui criteri di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati. Si tratta di quelle norme che costituiscono la base della politica nazionale dell'istruzione e che non possono che competere allo Stato ( art. 95 Cost.).

Se quanto ha fatto la Regione Toscana fosse consentito a tutte le Regioni, il nuovo piano sulla pubblica istruzione, oggi in fase di avanzata e difficile elaborazione, verrebbe a perdere gran parte della sua efficacia perché, quando entrerà in attuazione a seguito del reperimento delle risorse necessarie, si troverebbe di fronte una serie non coordinata di discipline regionali ispirate a principi tra di loro non sempre compatibili, che farebbe fallire quell'effetto pianificatorio, tipico di ogni politica nazionale.

Le norme regionali impugnate risultano illegittime anche se esaminate ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

L'istruzione rientra nella legislazione concorrente della regione, ma con il rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

Questi principi non potrebbero essere che trovati nelle norme generali sull'istruzione.

In un tempo, come quello attuale, in cui sono in corso di elaborazione un piano nazionale scolastico, che si preannuncia notevolmente innovativo, ed i principi fondamentali in materia di istruzione, dei quali quel piano dovrà costituire la prima attuazione, le regioni, già in linea di principio, non possono intervenire con la loro legislazione concorrente, ma soprattutto, poi, quando si prevede la emanazione di norme regolamentari prima che quelle statali siano formulate e senza nessun raccordo o coordinamento una volta che siano entrate in vigore.

P. Q. M.

*Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 4.2 e 28.2 della legge regionale della Toscana 5 agosto 2002. n. 32.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29 settembre 2002.*

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

02C0954

n. 70

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina delle convenzioni con enti radiotelevisivi gestiti sia da concessionari privati che da organismi televisivi esteri - Esorbitanza della materia radiotelevisiva dalla competenza provinciale - Violazione del principio di pluralismo in tema di manifestazione del pensiero mediante mezzi radiotelevisivi.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 7, 8 e 9; Costituzione, artt. 21 e 117, comma secondo, lett. e).

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Provincia di Bolzano - Disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - Individuazione delle reti principali di comunicazione e dei siti degli impianti trasmettenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico - Esorbitanza dalla sfera di competenza provinciale ed invasione della sfera di competenza statale, in tema di pianificazione di infrastrutture delle comunicazioni, attribuita con legge 31 luglio 1997, n. 249 all'Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

**Ambiente (tutela dell') - Provincia di Bolzano - Disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti - Previsto esonero per i rifiuti prodotti dai servizi pubblici essenziali e dalle organizzazioni di soccorso, in caso di rifiuti prodotti da attività di pronto intervento, nonché, in caso di trasporto in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto - Invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la normativa comunitaria.**

- Legge Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 27.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 4; Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Direttive CEE 12 dicembre 1991, n. 689 e 5 marzo 1991, n. 156 (*recte*: 155).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, «Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 (B.U.R. n. 33 del 6 agosto 2002), negli artt. 2.1, 2.2 e 27.

Art. 2.1.

La norma ha sostituito, modificandolo, il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, già impugnato dal Governo per illegittimità costituzione con ricorso del 7 giugno 2002.

Tra le materie che l'art. 8 dello Statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972, attribuisce alla legislazione provinciale, non è compreso il servizio radiotelevisivo.

Ai sensi dell'art. 9 le province possono legiferare in materia di istruzione elementare e secondaria (n.2), ma nei limiti indicati dall'art.5, vale a dire in armonia, tra gli altri, con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Non rientra nella legislazione provinciale tutto quello che attiene al servizio radiotelevisivo. Anche quando fossero coinvolti interessi della istruzione elementare e secondaria, la competenza della province investirebbe solo i contenuti culturali, ma non i mezzi radiotelevisivi da impiegare.

Se ne ha una conferma nell'art. 7, terzo comma, delle norme di attuazione dello Statuto (d.P.R. n. 691/1973) che vieta alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate alla trasmissione di programmi propri (escludendo, pertanto, che la Provincia possa incidere sulla struttura radiotelevisiva della provincia) e nell'art. 8 che, sempre in materia radiotelevisiva, prevede una commissione i cui membri sono designati dal consiglio regionale lasciando alla provincia di Bolzano l'approvazione dei programmi.

La norma in esame, pertanto, è illegittima sotto un triplice punto di vista:

perché disciplina le convenzioni con enti radiotelevisivi, incidendo in questo modo su di una materia estranea alla sua legislazione;

perché consente la stipulazione con tutti gli enti inclusi nell'art. 10 d.P.R. n. 691/1973, con una norma i cui effetti sono tutt'altro che chiari; va tenuto presente che l'articolo richiamato menziona sia i concessionari privati, i cui impianti non sono acquisiti dalla provincia (quarto comma), sia gli organismi televisivi esteri (settimo comma); in questo modo viene lasciata aperta la possibilità che le convenzioni siano stipulate solo con enti stranieri, che era l'obiettivo dell'art. 8.3 nella sua stesura originaria, che per questo è stato impugnato;

perché anche l'oggetto delle convenzione va al di là delle sue competenze legislative: la produzione radio-televisiva, anche richiamando il «particolare valore e di informazione e ... attualità di interesse provinciale», non è materia, ammesso che così si possa definire, che rientri né nell'art. 8 né nell'art. 9 del d.P.R. n. 670/1972, già richiamato.

Va poi posto in evidenza che non sono fissati criteri né per la scelta dei contraenti né per la determinazione dei corrispettivi, cosicché la Provincia, in linea di principio, potrebbe alterare la concorrenza, non solo nell'ambito provinciale, anche in favore di organismi esteri, violando così la competenza statale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Nello stesso tempo non è assicurato il pluralismo garantito dall'art. 21 della Costituzione perché non è previsto alcuna misura di salvaguardia.

Il Comitato provinciale per la telecomunicazione (art. 2 della legge provinciale n. 6/2002), regola, infatti, l'accesso solo alle trasmissioni programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 24, lettera d), mentre, ammesso che la materia possa costituirne l'oggetto, non è prevista la comunicazione al Comitato per la inserzione nel progetto programmatico da presentare all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 5.1).

«Nel consentire alla Provincia, per mezzo delle convenzioni, di produrre programmi radiotelevisivi non è stato garantito il pluralismo, che trova la sua garanzia nell'art. 21 Cost., sotto un duplice punto di vista: perché non sono individuati i criteri di scelta dei contraenti e perché non è predisposta nessuna garanzia nella predisposizione dei programmi. Non è dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione ... di tal che i grandi mezzi di diffusione di pensiero (nella più lata accezione, comprensiva della notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici e comunque di interesse pubblico.

Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, è comunque da escludersi in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare ... interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o supplementivi rispetto alla legislazione statale.

Né quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" delle pubblicazioni cui si riferisce.

Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze diverse ... anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di libertà di manifestazione del pensiero. Il quale ... (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica pluralismo di fonti di informazione, libero accesso alla medesima, assenza di ingiustificati ostacoli legali, alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati di preferenza' (Corte costituzione sent. n. 21/1991).

Non solo, dunque, la norma provinciale viola l'art. 21 della Cost., ma resta confermato che, in quanto incide su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato. L'art. 8.3 della legge provinciale è, dunque, costituzionalmente illegittimo.

Art. 2.2.

La norma ha inserito l'art. 7-bis nella legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 che disciplina il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni. Il piano individua le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmettenti delle eminenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

La materia, per le ragioni esposte, è preclusa alla legislazione provinciale sia dall'art. 117, secondo comma, Cost. che dalle norme dello Statuto regionale già richiamate.

La ragione di questa preclusione sta nella evidente esigenza di pianificazione che investe le infrastrutture delle comunicazioni.

Ed è appunto in termini di piano che si esprime la legge 31 luglio 1997, n. 249 quando ha assegnato all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni la competenza in materia (art. 1.6).

Art. 27.

La norma ha aggiunto un comma, dopo il 23-*quinquies*, alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 62 che esime chi presta i servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso da molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Come noto, in materia sono intervenute le direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, attuate attraverso il d.lgs. n. 22/1997.

Secondo quanto dispone la normativa comunitaria, si tratta di normativa a tutela dell'ambiente che, come tale, rientra nella legislazione dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.).

La materia è pertanto sottratta alla legislazione provinciale, sia per il primato della normativa comunitaria, non derogabile da nessuna normativa nazionale, sia ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, sia ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Cost., anche a voler trascurare che l'art. 1.3 del d.lgs. n. 22/1997 ha dichiarato le disposizioni di principio che vi sono contenute norme di riforma economico- sociale che la Provincia è tenuta ad osservare ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

*P. Q. M.*

*Si conclude, perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2.1 e 2 dell'art. 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29 settembre 2002.*

Roma, addì 3 ottobre 2002

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

02C0955

## N. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Imposte e tasse - Regione Campania - Recupero delle tasse automobilistiche dovute alla regione - Prevista proroga dei termini - Denunciata introduzione di una nuova agevolazione, discriminatoria rispetto alla totalità dei contribuenti - Conseguente violazione del principio di eguaglianza nonché dei principi costituzionali sul coordinamento del sistema tributario - Indebita interferenza con i termini prescrizionali previsti dal codice civile con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.**

- Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (*recte*: n. 15), art. 24, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lettera *l*) e 119, comma secondo.

**Caccia - Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania - Prevista proroga dell'esercizio della caccia, per varie specie, sino all'ultimo giorno di febbraio - Denunciato contrasto con la legge-quadro statale, di recepimento della normativa comunitaria in materia - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 282 del 2002 e n. 169 del 1999.**

- Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (*recte*: n. 15), art. 49, primo comma, lettera *f*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16 (*recte*: 18).

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., contro la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta *pro tempore*, della legge regionale n. 16/2002, art. 24, secondo comma e 49, primo comma, lettera *f*) in base ai seguenti motivi.

La legge è illegittima per i seguenti motivi:

*a*) art. 24, secondo comma, prevedendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla regione, introduce una nuova agevolazione che determina una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti (soggetti passivi dalla tassa) e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e coi principi del coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione. A ciò aggiuntasi che tale statuizione interferisce in materia di prescrizione in quanto modifica la durata prevista dalle norme del codice civile e si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile;

*b*) l'art. 49, primo comma, lettera *f*), prevedendo la proroga dell'esercizio della caccia per varie specie, sino all'ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 16 della legge n. 157/1992 (legge-quadro sull'esercizio dell'attività venatoria) adottato al fine di recepire la normativa comunitaria in materia.

Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio primario e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 82/2002) dai contenuti della predetta legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *e*) della Costituzione. Del resto avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale più recente (*cf.* da ultima, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della fauna quale elemento determinante della qualità della vita.

Si fa presente che analoghe impugnative sono state proposte avverso leggi delle Regioni Sardegna e Puglia.

*P. Q. M.*

*Si chiede a codesta eccellentissima Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe.*

Roma, addì 2 ottobre 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: Massimo MARI

02C20956

N. 37

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 ottobre 2002*  
(della Regione Siciliana)

**Demanio e patrimonio dello Stato - Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, conv. in legge n. 410/2001 - Inclusione, tra detti beni, di numerosi immobili situati nel territorio della Regione Siciliana - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Lamentata mancanza della previa intesa della Regione Siciliana - Lesione della sfera di competenza regionale in materia di demanio e patrimonio - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Decreto Agenzia del demanio del 19 luglio 2002.
- Statuto Regione Siciliana, art. 33 e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 301 del 27 settembre 2002.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione, insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto del decreto dell'Agenzia del demanio 19 luglio 2002, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 416/2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 183 del 6 agosto 2002.

#### F A T T O

Il decreto censurato, emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, individua quali beni di proprietà dello Stato, appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, numerosissimi beni esistenti nel territorio della Regione Siciliana (*cf.* allegato A, pagine 655/701, del decreto impugnato), e a cagione di ciò appare lesivo delle attribuzioni della Regione Siciliana e viene censurato per le seguenti ragioni di

#### D I R I T T O

Violazione dell'art. 33 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché del principio costituzionale di leale cooperazione.

In via preliminare, si afferma, succintamente, l'ammissibilità del presente ricorso per conflitto di attribuzione avverso un atto che promana dall'Agenzia del demanio, in quanto la stessa figura organizzativa, pur dotata di propria personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è certamente rientrante nell'ordinamento dello Stato in quanto dallo stesso istituita ed utilizzata per l'esercizio di proprie funzioni e potestà.

Inoltre, va subito evidenziato come in questa sede non si pone una domanda di rivendicazione di — singoli e determinati — beni arbitrariamente inclusi nel decreto impugnato (*cf.* Corte costituzionale sentenze nn. 111 del 1976 e 313 del 2001), ma si solleva la questione del corretto esercizio di attribuzioni amministrative dello Stato.

Ed invero, le disposizioni statutarie (artt. 32 e 33) che disciplinano la materia delle attribuzioni regionali in materia di demanio e patrimonio sono da considerarsi, secondo una risalente ma non sorpassata dottrina (*cf.* La Barbera, Lineamenti di diritto pubblico della Regione Siciliana, S.F. Flaccovio Editore, Palermo, 1975), di immediata operatività sin dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto; esse, invero si configurano come norme attributive di diritti, operative *ex iure*, aventi per effetto la modificazione dello stato di diritto preesistente — mediante la sostituzione di un soggetto all'altro nella titolarità dei beni — e non necessitando la relativa attuazione di ulteriori atti, né da parte dello Stato, né da parte della Regione.

La recata interpretazione si fonda, tra l'altro, sulle considerazioni espresse dall'Alta Corte per la Regione Siciliana (decisione 15 aprile-5 agosto 1949), che ebbe a sostenere l'operatività con effetto immediato delle citate disposizioni, sia per il chiaro tenore del disposto degli articoli in parola, sia per il rapporto di necessità in cui trovasi l'attribuzione di un patrimonio con la costituzione di un nuovo ente.

Intervenuto il D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio", secondo cui i beni oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione sono individuati "con appositi elenchi da compilarli dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'amministrazione regionale", codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 444 del 1994 — sostanzialmente confermando la cennata impostazione dottrinale — ha ritenuto che "l'inclusione in tali elenchi presuppone il trasferimento esplicando un effetto meramente ricognitivo."

Intervenuto il D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio», secondo cui i beni oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione sono individuati «con appositi elenchi da compilarli dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale», codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 444 del 1994 — sostanzialmente confermando la cennata impostazione dottrinale — ha ritenuto che «l'inclusione in tali elenchi presuppone il trasferimento esplicando un effetto meramente ricognitivo».

Nella medesima sentenza, inoltre, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che la «non esclusiva» spettanza in capo allo Stato della potestà di individuazione dei beni demaniali e patrimoniali assegnati alla Regione dagli articoli 32 e 33 dello statuto, determina l'indefettibile necessità, in conformità peraltro al principio costituzionale di leale cooperazione che informa il sistema complessivo dei rapporti istituzionali tra Stato e Regione, di acquisire sulle relative determinazioni l'intesa della Regione.

Tenuto conto che non si è mai proceduto al completamento dell'individuazione dei beni assegnati alla Regione ai sensi dei richiamati articoli statutari e delle correlate norme di attuazione — e considerato altresì che una lettura dinamica delle norme in discorso induce a ritenere che l'eventuale venir meno dei motivi che, a suo tempo, avevano impedito il trasferimento di specifici beni in dipendenza di un interesse nazionale agli stessi correlato, elimini ogni elemento ostativo all'assegnazione, consentendo la riesplorazione della norma statutaria — è conseguente che ogni determinazione amministrativa da porre in essere in ordine a beni immobili, demaniali o patrimoniali, già dello Stato, siti nel territorio regionale, necessiti indubbiamente di un atto ricognitivo paritetico.

Di contro, l'avvenuta — e censurata — (auto)attribuzione di taluni beni al patrimonio dello Stato impedisce il completamento delle operazioni di trasferimento di cespiti patrimoniali alla Regione, che la stessa Agenzia del demanio (*cf.* nota della direzione generale prot. n. 7194 del 21 marzo 2001, allegata in copia) ritiene necessario porre in essere per una esauriente attuazione del dettato statutario.

Conclusivamente, dunque — ferma restando la proponibilità del ricorso amministrativo in opposizione previsto dall'art. 3 del decreto dell'Agenzia del demanio 19 luglio 2002 per la rivendica di specifici beni — il decreto dell'Agenzia del demanio, risulta evidentemente lesivo delle attribuzioni regionali sancite dall'art. 33 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, ed altresì del fondamentale principio di leale cooperazione, che costante e consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene appunto essere alla base dei rapporti tra i soggetti che costituiscono la Repubblica.

P. Q. M.

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale,*

*accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui risulta lesiva delle attribuzioni regionali sancite dall'art. 33 dello statuto della Regione Siciliana e dalle correlate norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché poiché posta in essere in violazione del principio costituzionale di leale cooperazione;*

*pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto censurato, nella parte in cui concerne beni esistenti nel territorio della Regione Siciliana.*

*Si depositano con il presente atto:*

- 1) *autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 27 settembre 2002);*
- 2) *nota della Agenzia del demanio, Direzione generale, prot. n. 7194 del 21 marzo 2001.*

Palermo, addì 1° ottobre 2002

AVV. GIOVANNI CARAPEZZA FIGLIA - AVV. PAOLO CHIAPPARRONE

n. 38

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002*  
(della Regione Autonoma della Sardegna)

**Demanio e patrimonio dello Stato - Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 351/2001, conv. in legge n. 410/2001 - Attribuzione, con varie convenzioni, al comune di Cagliari e a persone fisiche e giuridiche, di beni immobili situati nel territorio della Regione Sardegna - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di demanio e patrimonio regionale, trattandosi di beni immobili passati in successione alla Regione per sopravvenuta cessazione della connessione degli stessi a servizi statali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1991.**

- Decreto Agenzia del demanio 19 luglio 2002; Convenzione 10 gennaio 1975, n. 9058, tra amministrazione finanziaria dello Stato e comune di Cagliari, avente ad oggetto la cessione dell'uso ed il godimento dell'ex Caserma denominata «Griffa»; convenzioni aventi ad oggetto il compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331; atti di gestione concernenti i beni immobili inseriti nell'elenco di cui al decreto Direttore Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 6 e 14.

Ricorso per conflitto di attribuzioni tra la Regione Sardegna e lo Stato proposto dalla Regione Autonoma Sardegna, in persona del suo presidente *pro tempore* on.le Mauro Pili, rappresentata e difesa, giusta deliberazione della giunta regionale n. 32/4 del 26 settembre 2002, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso, dall'avv. Giovanni Contu e presso il suo studio, in Roma, via Massimi n. 154, elettivamente domiciliata;

Contro lo Stato, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri in carica e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, perché venga regolata la competenza e perché codesta ecc.ma Corte voglia:

1) dichiarare che non spetta né al Ministero dell'economia e delle finanze, né all'Agenzia del demanio e, per quanto occorrer possa, che non spettava al Ministero delle finanze, né all'Intendenza di finanza di Cagliari e/o ad altri organi o uffici periferici dei predetti Ministeri e dell'Agenzia del demanio, di attribuire, con la convenzione del 10 gennaio 1975, al comune di Cagliari il godimento dell'immobile denominato «ex caserma Griffa» meglio descritta in punto di fatto, né di attribuire, con le convenzioni indicate in narrativa, a persone fisiche e giuridiche, il godimento del compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331, né di compiere atti di gestione concernenti beni immobili trasferiti al patrimonio regionale per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali;

2) per l'effetto, annullare:

*a)* il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato in data 6 agosto 2002 sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 183, nella parte in cui inserisce nell'elenco dei beni di proprietà dello Stato di cui all'allegato «A» beni immobili di proprietà della Regione Sardegna per essere venuta meno la loro connessione con servizi di competenza statale;

*b)* nonché la menzionata convenzione del 10 gennaio 1975, rep. n. 9058, stipulata tra l'amministrazione finanziaria dello Stato ed il comune di Cagliari, avente per oggetto la cessione dell'uso ed il godimento dell'ex caserma denominata «Griffa»;

*c)* nonché tutte le convenzioni — meglio indicate in narrativa — aventi ad oggetto il compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331;

*d)* nonché tutti gli altri atti di gestione di cui alla documentazione depositata e concernenti i beni immobili inseriti nell'elenco di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, benché trasferiti al patrimonio regionale per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali;

siccome in contrasto con gli artt. 14 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), nonché con le altre norme e principi di rango costituzionale concernenti le funzioni amministrative attribuite alla Regione Sardegna.

## F A T T O

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410, prescrive che l'Agenzia del demanio individui, con propri decreti dirigenziali, i singoli beni facenti parte del patrimonio immobiliare dello Stato. E ciò al fine di procedere al nordino, gestione e valorizzazione di tale patrimonio, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 e al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

In adempimento di tale prescrizione, il direttore dell'Agenzia del demanio ha adottato il decreto del 19 luglio 2002, pubblicato in data 6 agosto 2002 sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 183. Tale decreto dispone:

«art. 1 — Sono di proprietà dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile e disponibile i beni immobili individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto».

«art. 2 — Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto».

Nel menzionato allegato «A», nella parte riguardante la Regione Sardegna (pag. 550 e seguenti), sono stati inseriti beni che, in realtà, sono di proprietà della Regione ai sensi dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il cui art. 14 dispone testualmente quanto segue:

«La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione».

Orbene, malgrado il chiaro dettato della norma costituzionale, né il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), né l'Agenzia del demanio hanno mai provveduto a trasferire alla Regione Sardegna il possesso di quei beni in relazione ai quali è cessata la destinazione connessa ai servizi di competenza dello Stato. Ché, anzi, per quanto se ne sa, hanno continuato a gestirli come se lo Stato ne avesse ancora mantenuto la proprietà e li hanno persino inseriti nell'elenco di cui sopra.

In altre parole, nel menzionato decreto dell'Agenzia del demanio del 19 luglio 2002, contenente, nell'allegato «A», l'elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato, sono inseriti beni che, in realtà, di proprietà dello Stato non sono più, perché in tale diritto è subentrata la Regione Sardegna, ai sensi del menzionato art. 14 dello Statuto speciale.

Peraltro, l'esame del predetto elenco, nella maggioranza dei casi, non permette alla Regione Sardegna di individuare quali cespiti vi figurino impropriamente per essere divenuti di proprietà regionale.

Invero, il venir meno della connessione del bene o dei beni con i servizi statali risulta da documenti non conosciuti, in quanto lo Stato, in relazione a tali beni, ha stipulato convenzioni e svolto attività di gestione, compor-tanti «dismissione» di tali beni, senza informare la regione sarda.

Convenzioni e atti che solo in piccola parte è stato possibile rinvenire.

Tra i tanti, quelli riguardanti l'ex caserma «Carlo Alberto», denominata «Griffa» — scheda 32 — posta nel viale Buoncammino di Cagliari, distinta in catasto al fg. 18, particella 298, subalterni da 1 a 24, nonché particella 299 ed elencata nel menzionato decreto 19 luglio 2002 alle pagg. 579 - 580. Si è potuto solo oggi appurare che questo stabile, sin dal 1975, con contratto rep. n. 9058, è stato ceduto in godimento al comune di Cagliari, che lo ha destinato ad «alloggio per sfrattati e senza «tetto». Allo stesso comune è stato richiesto il pagamento del canone prima dal Ministero delle finanze, poi dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggi dall'Agenzia del demanio, organi e uffici statali, che, così, hanno, con atti invasivi della competenza regionale, continuato a gestire un cespite non più dello Stato.

Sempre tra i tanti, lo Stato continua a gestire, continuando, così, ad invadere, così, la competenza della Regione Sardegna, il compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331, pervenuto allo Stato con decreto di espropriazione del 1935, atto prot. n. 313 del 18 dicembre 1935.

L'immobile ha cessato di essere connesso a servizi statali a seguito di contratti stipulati con diverse persone fisiche e giuridiche, alle quali ne è stato attribuito il godimento. E precisamente: Mario Carovanno (atto del 1968), Polisportiva S. Bartolomeo (atto del 1982), Giuseppe Demontis (atto del 1976), Maria Leonarda Canu (atto del 1978), comune di Cagliari (atto rep. n. 9864 del 1989), Yacht Club Cagliari (atto del 1969).

Invero, le predette convenzioni tra Stato, comune e privati hanno una duplice valenza. Anzitutto, evidenziano che quei beni non sono più connessi con servizi statali e, quindi, sono transitati nel patrimonio regionale. Nel contempo, costituiscono atti invasivi della competenza regionale, poiché lo Stato, che ha perso la proprietà di quei beni, non poteva emanare atti e svolgere attività di gestione relativi a beni ormai divenuti di proprietà della regione. Proprio questo secondo profilo degli atti e dell'attività dello Stato comporta l'invasione delle competenze regionali e, pertanto, devono essere annullati.

Ciò detto, si deduce che nella prospettata vicenda si configura un conflitto di attribuzioni e non, invece, una mera *rei vindicatio*.

Nella specie, invero, si controverte sul trasferimento di beni dal demanio o dal patrimonio statale a quello regionale e viene, quindi, in discussione il trasferimento e, dunque, la spettanza delle relative funzioni. Il che comporta un evidente conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.

## D I R I T T O

### - A -

Le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (sopra trascritti) sono state erroneamente interpretate — o quanto meno applicate — dallo Stato e dall'Agenzia del demanio.

La menzionata norma di rango costituzionale dispone che la regione succede, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare. Questa è la regola generale ed è enunciata nel primo comma.

Il secondo comma del medesimo articolo introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di competenza statale.

L'eccezione, però, ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita *ope legis* alla regione.

La chiara e univoca statuizione dell'art. 14, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato finché duri tale condizione» non può dare luogo a dubbi interpretativi.

La congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico alla norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello Statuto speciale, non erano più «connessi» a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente.

Insomma, il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate dal legislatore (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioè, al sopravvenuto venir meno della connessione del bene col servizio statale.

Tale sopravvenienza, si ripete, rappresenta il limite alla eccezione di cui al secondo comma dell'art. 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della Regione Sardegna nella proprietà dei beni dello Stato.

Né a diverse conclusioni può portare il disposto dell'art. 39 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto speciale, che, così recita: «Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro, e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della giunta regionale compileranno:

- a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
- b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

(*Omissis*)

Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

Lo Stato ha interpretato e applicato dette norme in senso «statico». Ha, cioè, erroneamente ritenuto che fossero trasferibili solo quei beni, che, alla data indicata all'ultimo comma del citato l'art. 39 (1° gennaio 1950), non solo rientrassero nel patrimonio dello Stato, ma anche che sempre con riferimento a quella data, non fossero più connessi «a servizi di competenza statale».

È difficile comprendere attraverso quali considerazioni l'amministrazione finanziaria sia pervenuta all'errore convincimento che la sopravvenuta «dismissione» fosse ininfluyente e non comportasse il trasferimento del bene al patrimonio regionale. E non compete a noi indagare sulla genesi di tale errore. Tuttavia, si potrebbe ipotizzare che l'Agenzia del demanio sia stata tratta in errore dall'ultimo comma del menzionato art. 39.

Tale norma, invero, prevede la propria applicazione soltanto ai beni che erano di proprietà dello Stato al momento dell'entrata in vigore dello statuto speciale e non anche a quelli che lo sono diventati successivamente.

L'Amministrazione del demanio, probabilmente, ha — erroneamente — ritenuto che, alla stessa data, dovesse essere anche avvenuta la «dismissione», che, invece, se si fosse verificata successivamente, non avrebbe giovato alla regione.

Tale ragionamento non è affatto condivisibile, perchè, come sopra ampiamente esposto, contrasta col secondo comma dell'art. 14 dello Statuto speciale, a mente del quale e per la sua chiara lettera, il venir meno della connessione tra il bene ed il servizio statale comporta, automaticamente, il trasferimento della proprietà del bene alla regione sarda.

- B -

1. — Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 383 del 10 ottobre 1991, si è già pronunciata sull'interpretazione del menzionato art. 14 dello statuto sardo e si è espressa nel senso favorevole alla tesi oggi prospettata dalla Regione Sardegna, affermando testualmente: «... l'art. 14 statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3) mentre stabilisce, al comma 1, che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al comma 2, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, dà rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello statuto».

Ma v'è di più.

Tale interpretazione dell'art. 14 dello Statuto sardo è stata assunta come paradigma sicuro per motivare e giustificare la predetta decisione n. 383/1991, concernente la Regione Valle d'Aosta.

2. — La menzionata sentenza n. 383/1991 è stata pronunciata a seguito di un ricorso con il quale la Regione Valle d'Aosta aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato che, proprio come nel caso in esame, aveva gestito, invadendo le competenze di quella Regione, beni transitati nel patrimonio di quest'ultima, per esser venuta meno la loro destinazione ad un servizio di interesse nazionale.

Anche in quella fattispecie, era certo che la connessione a servizi statali era venuta a cessare con la messa in vendita da parte dell'Amministrazione del bene stesso a privati.

Restava, quindi, da stabilire — come nel nostro caso — se la cessazione intervenuta successivamente all'entrata in vigore dello Statuto della Valle d'Aosta avesse effetto nel senso di rendere inoperante l'esclusione ed operante, invece, il trasferimento, anche quando la cessazione fosse intervenuta successivamente all'entrata in vigore dello statuto stesso.

Orbene, codesta ecc.ma Corte si è pronunciata positivamente sulla domanda avanzata dalla Regione Valle d'Aosta, malgrado lo statuto di quest'ultima non prevedesse espressamente — a differenza di quello sardo — la rilevanza della sopravvenienza della «dismissione» del bene. Rilevanza che, nello Statuto sardo, è univocamente resa palese dalla frase «finché duri tale condizione». Intendendosi, evidentemente, che, con il venir meno della connessione del bene con il servizio statale, la proprietà del bene stesso si trasferisce alla Regione Sardegna.

Sul punto, la sentenza n. 383/1991 in esame, è assistita dalla seguente motivazione: «Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell'individuare il requisito positivo e la causa di esclusione del trasferimento (natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica al fine suindicato) nulla precisa quanto al tempo in cui essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa, in riferimento alla stessa tendenziale ampiezza dell'autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello statuto».

Se codesta ecc.ma Corte ha deciso in senso favorevole alla Valle d'Aosta, malgrado lo Statuto di quest'ultima non prevedesse espressamente — a differenza di quello sardo — la rilevanza della sopravvenienza, a maggior ragione, una decisione favorevole merita il presente ricorso, che si fonda su una espressa norma statutaria (art. 14, secondo comma), già interpretata da codesta Corte nel senso sopra esposto e posta a fondamento della citata sentenza n. 383/1991.

Tanto più che codesta ecc.ma Corte, per pronunciare la decisione favorevole alla Regione Valle d'Aosta, ha dovuto decidere e superare numerose eccezioni, che erano state prospettate come ostative all'accoglimento del ricorso. Infatti, in quel giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva sollevato le seguenti eccezioni:

a) le norme di attuazione dello statuto di quella Regione, nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano servizi di carattere nazionale, prevede che l'identificazione stessa «è effettuata» entro due anni dall'entrata in vigore delle predette norme di attuazione;

b) la legge 14 agosto 1971 n. 907, con la quale è specificatamente disposto il trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni già destinati ad un servizio di interesse nazionale.

Con riferimento alla Regione Sardegna, invece, non esiste, nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva alla entrata in vigore dello Statuto sardo.

3. — D'altra parte, non possono trarsi decisivi argomenti dall'interpretazione contraria seguita da questa Corte con la sentenza n. 31/1959 relativamente all'art. 82 dello Statuto della Regione Sicilia. Invero tale norma, concernente anche essa il trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del trasferimento l'esistenza delle situazioni considerate al momento dell'entrata in vigore dello statuto, mostrando, così, esplicitamente di non dar rilievo alla sopravvenienza (quanto sopra è stato espressamente chiarito da codesta Corte con la sentenza n. 383/1991).

- C -

Per quanto possa aver rilievo davanti a codesta sovrana Corte, si rammenta che sulla questione che forma oggetto del presente ricorso, si è già pronunciato il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere della III sezione del 12 febbraio 1985 n. 158, espresso su un quesito formulato dal Ministero della difesa.

Quell'organo consultivo — in estrema sintesi — si è pronunciato nel senso che l'art. 14 secondo comma dello Statuto Sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finché duri tale condizione, riconoscendo, così, allo Stato la facoltà di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi.

Più in dettaglio, il Consiglio di Stato svolge argomenti e perviene a conclusioni del tutto identiche a quelle a cui è pervenuta codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 383/1991.

Espone, invero, che l'art. 14 dello Statuto sardo ha affermato il principio dell'appanenza alla regione di tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, nonché dei beni demaniali escluso il demanio marittimo, ed ha sancito il trasferimento per successione *ope legis* della proprietà di tali beni alla Regione Sardegna.

Osserva correttamente lo stesso Consiglio di Stato che l'unica deroga a tale principio è quella contenuta nel secondo comma del menzionato art. 14, il quale esenta dal trasferimento i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, finché permane tale condizione. E rileva che la ragione della esenzione va ricercata nella utilizzazione immediata e diretta del bene o del servizio per l'assolvimento nella regione di competenza statale, con la conseguenza che requisito necessario per impedire il trasferimento alla regione del bene o del diritto è la connessione con servizi di competenza statale, e con l'ulteriore conseguenza dell'immediato trasferimento per successione *ope legis* non appena il requisito della connessione viene meno.

- D -

Da tutto quanto sopra esposto, è evidente che, nella vicenda in esame, dalla quale emerge che lo Stato dispone e gestisce beni immobili che sono transitati nel patrimonio regionale, si configura un conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134, secondo periodo, della Costituzione e 39 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Invero, quando si controverte, come nel caso di specie, della pertinenza di un bene al demanio regionale anziché a quello statale, viene immediatamente in discussione la spettanza e, cioè, il trasferimento o no dallo Stato alle Regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso.

In tale senso, si è pronunciata codesta ecc.ma Corte con la più volte menzionata sentenza n. 383/1991 e, prima ancora, con la sentenza n. 31/1959, relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento di un bene dello Stato al patrimonio della regione ai sensi dell'art. 32 dello statuto della Regione Sicilia.

E tanto deve ritenersi parimenti nel caso presente, in cui si discute del trasferimento di beni immobiliari dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Sardegna.

*P. Q. M.*

*La Regione Sardegna chiede che la ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia regolare la competenza e:*

1) *dichiarare che non spetta né al Ministero dell'economia e delle finanze, né all'Agenzia del demanio e, per quanto occorrer possa, che non spettava al Ministero delle finanze, né all'Intendenza di finanza di Cagliari e/o ad altri organi o uffici periferici dei predetti Ministeri e dell'Agenzia del demanio, di attribuire, con la convenzione del 10 gennaio 1975, al comune di Cagliari il godimento dell'immobile denominato «ex caserma Griffa», meglio descritta in punto di fatto, né di attribuire, con le convenzioni indicate in narrativa, a persone fisiche e giuridiche, il godimento del compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331, né di compiere atti di gestione concernenti beni immobili trasferiti al patrimonio regionale per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali;*

2) *per l'effetto, annullare:*

a) *il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato in data 6 agosto 2002 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 183, nella parte in cui inserisce nell'elenco dei beni di proprietà dello Stato di cui all'allegato «A» beni immobili di proprietà della Regione Sardegna per essere venuta meno la loro connessione con servizi di competenza statale;*

b) *nonché la menzionata convenzione del 10 gennaio 1975, rep. n. 9058, stipulata tra l'amministrazione finanziaria dello Stato ed il comune di Cagliari, avente per oggetto la cessione dell'uso ed il godimento dell'ex caserma denominata «Griffa»;*

c) *nonché tutte le convenzioni — meglio indicate in narrativa — aventi ad oggetto il compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331;*

d) *nonché tutti gli altri atti di gestione di cui alla documentazione depositata e concernenti i beni immobili inseriti nell'elenco di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, benché trasferiti al patrimonio regionale per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali, siccome in contrasto con gli artt. 14 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché con tutte le altre norme e principi di rango costituzionale concernenti le funzioni amministrative attribuite alla Regione Sardegna.*

e) *con tutte le conseguenziali pronunzie come per legge.*

Avv. Giovanni CONTU

02C0978

N. 489

*Ordinanza del 2 settembre 2002 emessa dal T.a.r. per le Marche  
sul ricorso proposto da Baldassarri Maria Rachele ed altra contro Consiglio di Stato ed altri*

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 100, 101, 103 e 113.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 962 dell'anno 2000 reg. gen., proposto da Baldassarri Maria Rachele e Fabbretti Marida, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliare, unitamente al proprio difensore, in Ancona, presso la segreteria del T.a.r. delle Marche;

Contro:

il Consiglio di Stato, in persona e del presidente e del segretario generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

la presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica;

il Ministero del tesoro, in persona del ministro in carica;

per l'accertamento del diritto soggettivo delle ricorrenti alla corresponsione della maggiorazione annuale della retribuzione individuale di anzianità acquisita *ex art.* 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prorogato sino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;

e delle competenze arretrate spettanti per legge, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, essendo stato maturato il quinquennio di effettivo servizio utile alla data del 31 dicembre 1992 (l'assunzione in servizio risalendo al 1° agosto 1986).

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 22 agosto 2000;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato, in persona del presidente *pro tempore*, depositato in data 6 novembre 2000;

Viste le memorie prodotte dall'amministrazione resistente il 14 novembre 2001 e dalle ricorrenti il 24 novembre 2001 a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, il consigliere avv. Liana Tacchi;

Uditi l'avv. Ranieri Felici per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Gabriele Moneta per il Consiglio di Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## F A T T O

La sig.ra Maria Rachele Baldassarri, assunta alle dipendenze del Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/1985, ha iniziato a prestare servizio il 1° agosto 1986 (*cf.* il verbale di promessa solenne in pari data e la relazione del segretario generale f.f. del T.A.R. del 24 gennaio 1987) ed, avendo superato positivamente il periodo di prova, è stata inquadrata, con decorrenza 1° agosto 1986, nei ruoli organici dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di operatore amministrativo - quinto livello, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1989, vistato dalla Corte dei conti il 5 ottobre 1989.

La sig.ra Marida Fabbretti, anch'ella assunta alle dipendenze del Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/1985, ha preso servizio il 1° agosto 1986 (*cf.* il verbale di promessa solenne del 1° agosto 1986 e la relazione del segretario generale f.f. del T.a.r. del 24 gennaio 1987) ed, avendo superato favorevolmente il periodo di prova, è stata anch'ella inquadrata, con decorrenza dal 1° agosto 1986, nei ruoli organici dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di operatore amministrativo - quinto livello, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° settembre 1989, registrato dalla Corte dei conti il 5 ottobre 1989.

Con istanze in data 21 settembre 1996, indirizzate al segretario generale del Consiglio di Stato, le sunnominate dipendenti, avendo premesso d'aver maturato, nel triennio 1991-1993, l'anzianità di cinque anni di servizio e d'aver pertanto diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 44/1990, decreto prorogato dall'art. 7 del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, hanno richiesto la corresponsione della predetta maggiorazione annuale della R.I.A., nonché le competenze arretrate spettanti per legge, gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro alle domande in esame, le sigg.re Maria Rachele Baldassarri e Marida Fabbretti hanno promosso il presente ricorso giurisdizionale amministrativo col quale, avendo premesso

che la pretesa azionata era configurabile come vero e proprio diritto soggettivo, hanno richiesto che venisse accertato e riconosciuto il diritto stesso alla percezione della maggiorazione annuale della R.I.A., prevista dall'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prorogato fino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché alla percezione delle competenze arretrate, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto il seguente motivo di diritto:

violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 in riferimento all'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 348;

violazione dei principi generali in tema di obbligazioni nascenti dal pubblico impiego, aventi consistenza di diritto soggettivo.

Già il T.a.r. del Lazio, in una serie di pronunce identiche, aveva affermato che il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità previsto dall'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 per il personale che alla data del 1° gennaio 1990 aveva acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturava tale quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, era applicabile, per effetto della proroga al 31 dicembre 1993 contenuta nell'art. 7, comma primo della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, al personale che maturava il detto quinquennio nell'arco della nuova vigenza contrattuale, e cioè fino al 31 dicembre 1993 (T.a.r. Lazio, sez. I, 28 aprile 1998, nn. 1972-1385).

Il Consiglio di Stato ha poi avvalorato tale orientamento, con la precisazione che il quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il predetto beneficio della maggiorazione della R.I.A. può essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990, ma entro il 31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabiliti dall'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992 (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, nn. 1856-1866).

Alla stregua della normativa surrichiamata, il cui contenuto, la cui portata e la cui applicabilità sono state esattamente definite dalle citate decisioni del Consiglio di Stato, non vi sono dubbi in merito alla fondatezza della domanda proposta dalle ricorrenti.

Esse infatti, essendo state assunte in servizio effettivo dal 1° agosto 1986, hanno maturato il quinquennio utile per l'attribuzione della maggiorazione *de qua* alla data del settembre 1991, che è anteriore al 31 dicembre 1992, termine a decorrere dal quale l'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, vieta l'attribuzione di incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

Avendo la R.I.A. natura retributiva, consegue inoltre il diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali.

Il Consiglio di Stato si è costituito con memoria prodotta il 6 novembre 2000, assumendo l'infondatezza del gravame in relazione alla presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 7328-*bis* (legge finanziaria 2001); il cui testo contiene una disposizione di carattere interpretativo e, cioè, che l'art. 7, comma primo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, facendo salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Nella successiva memoria prodotta il 14 novembre 2001 l'amministrazione conclude per la reiezione del gravame, in considerazione del fatto che la citata disposizione interpretativa contenuta nel disegno di legge n. 7328-*bis* è divenuta legge dello Stato (art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

A loro volta, le ricorrenti, nella memoria depositata il 24 novembre 2002, eccepiscono l'illegittimità costituzionale della sopravvenuta novella di cui all'art. 51, comma terzo della legge n. 388/2000, argomentando in modo puntuale e diffuso in ordine alle ragioni per cui essa sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 3, 100, 101, 103 e 113 della Costituzione e concludendo perché il T.a.r., ritenuta la questione di costituzionalità rilevante e fondata, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

La causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001 ed è quindi introitata per la decisione.

## D I R I T T O

La dedotta questione d'incostituzionalità dell'art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 appare rilevante e non manifestamente infondata.

I. — Quanto alla rilevanza, valgano le considerazioni che seguono.

1. — Le ricorrenti, assunte in servizio effettivo il 1° agosto 1986 alle dipendenze di un'amministrazione statale (il T.a.r. delle Marche), avrebbero maturato il quinquennio utile ai fini dell'attribuzione della speciale maggiorazione annuale della retribuzione individuale di anzianità (L. 400.000 annue lorde per la V qualifica funzionale, dalle stesse rivestite alla data del 1° agosto 1991).

Ed infatti l'art. 9, comma quarto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (il testo regolamentare nel quale era stato trasfuso l'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri del 26 settembre 1989 valevole per il triennio 1° gennaio 1988/31 dicembre 1990) aveva previsto che «al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000»; mentre il comma quinto dello stesso art. 9 aveva disposto che: «le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni».

Alla scadenza della vigenza del predetto accordo sindacale, non essendo intervenuta una nuova regolamentazione contrattuale, il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale facente capo al comparto dei ministeri erano stati disciplinati dall'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il primo comma del qual art. 7 aveva stabilito che restava ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni e che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1994.

2. — Alla stregua di tale ultima disposizione doveva dunque ritenersi che l'intera disciplina dell'accordo contrattuale del 1989 recepito nel d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 fosse stata prorogata fino al 31 dicembre 1993.

Da ciò discendeva, per quello che qui interessa, che l'espressione «arco di vigenza contrattuale» contenuta nell'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. n. 44/1990, entro cui dovevano maturare, rispettivamente, il quinquennio, il decennio ed il ventennio di effettivo servizio utile per conseguire la maggiorazione della R.I.A., doveva essere intesa nel senso che la vigenza stessa durava fino alla nuova data del 31 dicembre 1993, e non che essa terminava con la scadenza originaria dell'accordo, già fissata al 31 dicembre 1990 (*cf.* T.a.r. Lazio, sez. I, 28 aprile 1998, nn. 1372-1385).

3. — D'altra parte, come aveva rettammente puntualizzato il Consiglio di Stato proprio al fine di decidere se la maggiorazione *de qua* spettasse o no anche ai dipendenti che avevano maturato le prescritte anzianità oltre la data del 31 dicembre 1990, bisognava tener conto anche del disposto di cui al comma terzo del ridetto art. 7 della legge n. 438/1992, il quale aveva stabilito che «per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate».

Non potendo dubitarsi che il beneficio della maggiorazione annuale della retribuzione individuale di anzianità comportasse un aumento della retribuzione collegato al mero compimento di un certo tempo e che pertanto esso integrasse gli estremi dell'automatismo stipendiale, i cui effetti erano stati espressamente bloccati per l'anno 1993 dall'art. 7, comma terzo della legge n. 438/1992, doveva ritenersi che, pur nella prorogata vigenza della normativa contrattuale generale di cui al d.P.R. n. 44/1990 fino al 31 dicembre 1993, il quinquennio di effettivo servizio utile ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della R.I.A. andava compiuto entro e non oltre il 31 dicembre 1992, proprio in considerazione del fatto che, per l'anno 1993, erano stati bloccati tutti gli automatismi stipendiali (*cf.* Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1856 ed altre).

4. — In conclusione, era assodato che il quinquennio di effettivo servizio utile per l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità previsto dai commi 4° e 5° dell'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 poteva essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990 (per effetto della proroga san-

cita dal comma primo dell'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), ma entro il 31 dicembre 1992 (per effetto del blocco degli automatismi stipendiali posto dall'art. 7 medesimo al terzo comma).

5. — Tale essendo la posizione di tutte e due le ricorrenti — che, come s'è visto, assunte il 1° agosto 1986, avevano compiuto i cinque anni di servizio effettivo il 1° agosto 1991 — esse avevano conseguito il diritto alla maggiorazione in parola.

6. — Senonché la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'art. 51, comma terzo ha poi introdotto la disposizione, di ordine interpretativo e perciò retroattiva, secondo cui: «l'art. 7, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Cosicché, in applicazione di tale ultimo precetto legislativo, poiché entrambe le ricorrenti, alla data del 31 dicembre 1990, non avevano maturato i cinque anni necessari ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della R.I.A., il presente ricorso dovrebbe essere respinto o, al più, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

7. — Di qui la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388; ché, se esso fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, il ricorso stesso dovrebbe trovare invece pieno accoglimento.

II. — Quanto alla non manifesta infondatezza, essa parimenti deve essere affermata, considerato che il solo profilarsi di un dubbio di incostituzionalità impone al giudice di provocare l'intervento della Corte (art. 23 della legge n. 87/1953).

1. — Appare evidente, a parere del Collegio, che l'art. 51, comma terzo della legge n. 388/2000, lungi dallo stabilire l'interpretazione autentica di una disposizione legislativa obiettivamente oscura, di incerta lettura e/o fatta oggetto di oscillazioni e contrasti giurisprudenziali, ha, nella sostanza, introdotto una vera e propria modifica del precedente dettato legislativo (l'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), avente forza retroattiva, allo scopo di far conseguire un risparmio al bilancio dello Stato.

In altre parole, sotto l'apparenza di una legge interpretativa ed, in quanto tale, retroattiva; è stata formulata una legge innovativa avente valenza retroattiva. La precisazione è doverosa, anche se, sul piano del giudizio di costituzionalità, diventa poi irrilevante verificare se una norma abbia carattere interpretativo ovvero abbia portata innovativa con efficacia retroattiva, poiché, in entrambi i casi, la legge è pur sempre soggetta al controllo di conformità al canone generale della ragionevolezza, controllo particolarmente stringente in quanto riferito alla certezza di rapporti preferiti ed al legittimo affidamento dei soggetti interessati (Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432); nonché al controllo di conformità a tutti gli altri canoni costituzionali.

2. — La Costituzione italiana pone il divieto espresso della retroattività solo per le leggi penali più sfavorevoli (art. 25, comma secondo).

Cionondimeno, come si è anticipato, non tutte le leggi retroattive che non rientrano nella specie delle leggi penali sfavorevoli, sono da ritenere, di perciò solo, costituzionalmente legittime.

Sicuramente non lo sono quelle che, proprio attraverso il meccanismo della retroattività, vulnerano altre norme e principi costituzionali.

Tra questi vi sono quello stabilito dall'art. 24, comma primo (che assicura a tutti la piena tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi) e quello affermato dall'art. 3 (che sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini).

Allorché una legge avente natura sostanzialmente modificativa, ma autodefinesse interpretativa e perciò retroattiva, ed, in ogni caso, allorché qualunque legge retroattiva ponga uno *jus superveniens* il quale sacrifichi posizioni di diritto già maturate, impedendo che esse vengano riconosciute in giudizio, quantunque in passato, su posizioni identiche, si sia formata una serie di pronunce giurisprudenziali concordi, le leggi stesse, interpretative o comunque retroattive che siano, violano il valore costituzionale del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in modo del tutto arbitrario ed irrazionale, ledendo il diritto di azione e di difesa (art. 24); e violano inoltre il principio di eguaglianza (art. 3), poiché creano disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno conseguito sentenze passate in giudicato e gli altri i cui giudizi sono ancora pendenti.

3. — Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, al legislatore che opera in via interpretativa e/o retroattiva è consentito, al più, di limitare un diritto o un beneficio, non di sopprimerlo radicalmente; chè, se il legislatore voglia impedire la realizzazione di pretese basate su una legge e sull'interpretazione concorde della legge, è evidente il *vulnus* all'art. 24 della costituzione, poiché, in tal modo, esso opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto (Corte cost., 31 marzo 1995, n. 103).

Al legislatore è consentito, ove ciò sia giustificato da effettive esigenze di bilancio e quindi la scelta abbia una sua conclusione razionale sul piano della congruità, al più, di limitare un diritto, nel caso in cui questo sia sorto per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale, ma la misura del quale la stessa Corte abbia rimesso all'attività discrezionale del legislatore (Corte cost., sentenza n. 103/1995 citata).

4. — In definitiva, anche alla stregua dell'insegnamento più recente della Corte costituzionale, il legislatore ordinario, nell'emanazione di norme retroattive — la qual potestà in sé e per sé ed in via generale non gli è preclusa —, incontra il limite che esse siano adeguatamente giustificate sul piano della ragionevolezza e che non siano in contrasto con singoli valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432).

E, per quanto riguarda le norme propriamente interpretative, queste sono legittimamente adottate quando vi siano obiettiva incertezza e contrasti giurisprudenziali nella loro applicazione ed altresì quando, pur in presenza di un indirizzo omogeneo dei giudici superiori, la scelta imposta dalla legge rientri comunque tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò rendendo vincolante un significato pur sempre ascrivibile alla norma anteriore.

Per contro, la portata retroattiva delle norme interpretative incontra pur sempre limiti attinenti alla salvaguardia di norme costituzionali, quali quelle sui principi di ragionevolezza e di uguaglianza, sulla tutela dell'affidamento legittimamente posto in ordine alla certezza dell'ordinamento giuridico e sul rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, per il che è vietato di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice* (Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525).

5. — Appare allora evidente che la disposizione di cui all'art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale in quanto, per finalità di ordine esclusivamente finanziario quali quelle di far conseguire un futuro risparmio all'erario, toglie ai pubblici dipendenti statali, che pure l'avevano utilmente maturato, un diritto stipendiale oramai entrato a far parte del loro patrimonio; con ciò dando luogo ad un'irragionevole ed ingiustificabile disparità di trattamento rispetto alle identiche posizioni sostanziali di quei pubblici dipendenti nei cui confronti il diritto stesso era stato soddisfatto ovvero era stato accertato in forza di sentenze passate in giudicato, pregiudicando l'affidamento legittimamente posto nella certezza della legge esistente, frustrando il diritto costituzionalmente garantito a far valere in giudizio le proprie pretese ed, altresì, violando il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate agli organi del potere giudiziario.

Sotto quest'ultimo profilo la norma *de qua* si pone in contrasto anche con gli artt. 100, 101, 103 e 113 della costituzione.

III. — Per tutte le considerazioni qui sopra esposte ai paragrafi I e II il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 comma primo, 100, 101, 103 e 113 della costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e rimette l'esame della questione stessa alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso n. 962 dell'anno 2000 in epigrafe indicato;*

*Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi al giudizio medesimo;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001.

*Il presidente:* AMOROSO

*Il consigliere estensore:* TACCHI

## N. 490

*Ordinanza del 2 settembre 2002 emessa dal T.a.r. per le Marche sul ricorso  
proposto da Baldoni Daniela ed altre contro Consiglio di Stato ed altri*

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 100, 101, 103 e 113.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1037 dell'anno 2000 Reg. Gen., proposto da: Baldoni Daniela, Maccaroni Graziella e Rossetti Rosanna, tutte rappresentate e difese dall'avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, in Ancona, presso la segreteria del T.a.r. delle Marche;

Contro:

il Consiglio di Stato, in persona e del Presidente e del Segretario generale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona, presso gli uffici della medesima Avvocatura;

la Presidenza di Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica;

il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica;

per l'accertamento del diritto soggettivo delle ricorrenti alla corresponsione della maggiorazione annuale della retribuzione individuale di anzianità acquisita *ex art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44*, prorogato sino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e delle competenze arretrate spettanti per legge, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria, essendo stato maturato il quinquennio di effettivo servizio utile alla data del 31 dicembre 1992 (l'assunzione in servizio risalendo al 1° agosto 1986).

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 14 settembre 2000;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato, in persona del Presidente *pro tempore*, depositato in data 6 novembre 2000;

Viste le memorie prodotte dall'amministrazione resistente il 14 novembre 2001 e dalle ricorrenti il 24 novembre 2001 a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001, il consigliere avv. Liana Tacchi;

Uditi l'avv. Ranieri Felici per le ricorrenti e l'avv. dello Stato Gabriele Moneta per il Consiglio di Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## F A T T O

La sig.ra Daniela Baldoni, assunta alle dipendenze del Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del concorso per titoli ed esame, ai sensi della legge n. 282/85, ha iniziato a prestare servizio il 1° agosto 1986 ed, avendo superato positivamente il periodo di prova, è stata inquadrata, con decorrenza 1° agosto 1986, nei ruoli organici dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di operatore amministrativo - livello V.

La sig.ra Graziella Maccaroni, anch'ella assunta alle dipendenze del Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/85, ha preso servizio il 1° ago-

sto 1986 ed, avendo superato favorevolmente il periodo di prova, è stata anch'ella inquadrata, con decorrenza dal 1° agosto 1986, nei ruoli organici dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di operatore amministrativo - quinto livello.

La sig.ra Rosanna Rossetti, pure assunta alle dipendenze del Tribunale amministrativo regionale delle Marche quale vincitrice del concorso per titoli ed esame ai sensi della legge n. 282/85, ha preso servizio il 1° agosto 1986 e, trascorso il periodo di prova, è stata inquadrata, con decorrenza dal 1° agosto 1986, nei ruoli organici dell'amministrazione e collocata nel profilo professionale di operatore amministrativo - quinto livello.

Con istanze in data 21 settembre 1996, indirizzate al Segretario generale del Consiglio di Stato, le nominate dipendenti, avendo premesso d'aver maturato, nel triennio 1991-1993, l'anzianità di cinque anni di servizio e d'aver pertanto diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 44/90, decreto prorogato dall'art. 7 del d.l. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, hanno richiesto la corresponsione della predetta maggiorazione annuale della R.I.A., nonché le competenze arretrate spettanti per legge, gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro alle domande in esame, le signore Daniela Baldoni, Graziella Maccaroni e Rosanna Rossetti hanno promosso il presente ricorso giurisdizionale amministrativo col quale, avendo premesso che la pretesa azionata era configurabile come vero e proprio diritto soggettivo, hanno richiesto che venisse accertato e riconosciuto il diritto stesso alla percezione della maggiorazione annuale della R.I.A., prevista dall'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prorogato fino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché alla percezione delle competenze arretrate, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto il seguente motivo di diritto:

violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 in riferimento all'art. 7, comma primo del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 348;

violazione dei principi generali in tema di obbligazioni nascenti dal pubblico impiego, aventi consistenza di diritto soggettivo.

Già il T.a.r. del Lazio, in una serie di pronunce identiche, aveva affermato che il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità previsto dall'art. 9, commi quarto e quinto del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 per il personale che alla data dell'1° gennaio 1990 aveva acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturava tale quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, era applicabile, per effetto della proroga al 31 dicembre 1993 contenuta nell'art. 7, comma primo della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, al personale che maturava il detto quinquennio nell'arco della nuova vigenza contrattuale, e cioè fino al 31 dicembre 1993 (T.a.r. Lazio, sezione I, 28 aprile 1998, nn. 1972-1385).

Il Consiglio di Stato ha poi avvalorato tale orientamento, con la precisazione che il quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il predetto beneficio della maggiorazione della R.I.A. può essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990, ma entro il 31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabiliti dall'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/92 (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, nn. 1856-1866).

Alla stregua della normativa surrichiamata, il cui contenuto, la cui portata e la cui applicabilità sono state esattamente definite dalle citate decisioni del Consiglio di Stato, non vi sono dubbi in merito alla fondatezza della domanda proposta dalle ricorrenti.

Esse infatti, essendo state assunte in servizio effettivo dal 1° agosto 1986, hanno maturato il quinquennio utile per l'attribuzione della maggiorazione *de qua* alla data del settembre 1991, che è anteriore al 31 dicembre 1992, termine a decorrere dal quale l'art. 7, comma terzo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/92, vieta l'attribuzione di incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

Avendo la R.I.A. natura retributiva, consegue inoltre il diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali.

Il Consiglio di Stato si è costituito con memoria prodotta il 6 novembre 2000, assumendo l'infondatezza del gravame in relazione alla presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 7328-*bis* (legge finanziaria 2001); il cui testo contiene una disposizione di carattere interpretativo e, cioè, che l'art. 7, comma primo del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/92, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al biennio

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, facendo salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Nella successiva memoria prodotta il 14 novembre 2001 l'amministrazione conclude per la reiezione del gravame, in considerazione del fatto che la citata disposizione interpretativa contenuta nel disegno di legge n. 7328-bis è divenuta legge dello Stato (art. 51, comma terzo della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

A loro volta, le ricorrenti, nella memoria depositata il 24 novembre 2001, eccepiscono l'illegittimità costituzionale della sopravvenuta novella di cui all'art. 51, comma terzo della legge n. 388/2000, argomentando in modo puntuale e diffuso in ordine alle ragioni per cui essa sarebbe in contrasto con gli articoli 24, 3, 100, 101, 103 e 113 della Costituzione; e concludendo perché il T.a.r., ritenuta la questione di costituzionalità rilevante e fondata, rimetta gli atti alla Corte costituzionale.

La causa viene discussa alla pubblica udienza del 5 dicembre 2001 ed è quindi introitata per la decisione.

## D I R I T T O

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: Reg. Ord. n. 489/2002, salvo il paragrafo n. 5 la frase «Tale essendo la posizione di tutte e tre le ricorrenti» anziché «Tale essendo le posizioni di tutte e due le ricorrenti».*

**02C20993**

### N. 491

*Ordinanza del 19 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 ottobre 2002)  
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Bounaim Abdelmalek*

**Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita possibilità per l'imputato di reitare la richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie.**

- Cod. proc. pen., art. 458, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo.

### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vs. Bounaim Abdelmalek, imputato del reato p. e p. dall'art. 628 comma 1 e 3, n. 1 c.p.;

Vista l'istanza depositata dal difensore del predetto, munito di procura speciale, con la quale si richiede che il processo nei confronti dell'imputato, nei cui confronti è stato emesso decreto che dispone il giudizio immediato, sia definito allo stato degli atti ex artt. 438 ss. e 458, comma 2 c.p.p.;

Rileva

## F A T T O

Emesso decreto che dispone il giudizio immediato nei confronti di Bounaim Abdelmalek, il difensore di costui, munito di procura speciale, il 19 maggio 2000 richiedeva che il procedimento nei confronti del suo assistito venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato, subordinando tale richiesta all'assunzione di prove in questa indicate.

Tale richiesta veniva rigettata, con ordinanza del 26 maggio 2000 per i motivi che, di seguito, integralmente si riportano:

«La legge n. 479/1999 ha profondamente innovato la disciplina del giudizio abbreviato: ferma restando l'utilizzabilità, quali prove idonee a fondare la decisione del merito della imputazione, degli atti delle indagini preliminari, la richiesta (di giudizio abbreviato) è rimessa alla sola iniziativa dell'imputato e non è più necessario il consenso del p.m.

Tale richiesta può articolarsi secondo due opzioni: che il procedimento venga definito allo stato degli atti (salva la possibilità, per il giudice, di disporre l'acquisizione di elementi necessari per la decisione, così l'art. 441, comma 5 c.p.p.) ovvero può essere subordinata ad una integrazione probatoria dall'imputato medesimo reputata necessaria per la sua difesa (art. 438, comma 5 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 458, comma 2 c.p.p.).

In tale ultimo caso, però, può darsi ingresso alla menzionata integrazione probatoria solo ove la stessa sia necessaria ai fini della decisione e, comunque, se «risulta compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento» (art. 438, comma 5 c.p.p.); infatti, posta la definizione contenuta nell'*incipit* dell'art. 438 c.p.p., «l'imputato può chiedere che il processo sia definito alla udienza preliminare», resta ferma la natura del giudizio in esame quale forma di definizione del procedimento diversa ed alternativa al dibattimento.

Nel caso di specie la richiesta avanzata nell'interesse del Bounaim Abdelmalek, quale in precedenza illustrata, non appare rispettare la clausola da ultimo indicata.

Ove a tale richiesta si desse ingresso, infatti, si tratterebbe non di rinunciare/evitare il dibattimento bensì di procedere ad un dibattimento alternativo di stile inquisitorio.

Se così fosse, la diminuzione di un terzo del *quantum* della pena prevista ove si acceda alla condanna dell'imputato e che è presupposta dal fatto che il processo viene definito in forma semplificata, così realizzando un risultato di economia processuale, non avrebbe ragion d'essere.

Ché, anzi, ove nessun limite funzionale fosse previsto per la integrazione probatoria richiesta dall'imputato (ovvero disposta dal giudice, art. 441, comma 5 c.p.p.), sarebbe difficile negare che è lo imputato a scegliere la sanzione da rischiare, quella editale prevista dal diritto sostanziale ovvero quella processuale prevista dall'art. 442 c.p.p.

La diminuzione del terzo, prevista in via generale ed astratta per qualunque reato e qualunque sia la pena editale (per i delitti punibili con l'ergastolo v., oggi, l'art. 442, comma 2, II pd. c.p.p.), non avrebbe ragion d'essere ove non compensata da una accelerazione e semplificazione delle forme processuali e fosse invece possibile anticipare il dibattimento, sia pure in stile inquisitorio, rispetto alla fase processuale nella quale questo deve essere istituzionalmente celebrato.

Nei procedimenti speciali rimessi alla sola iniziativa del p.m., e che pure sono legati a presupposti legalmente predeterminati, è sempre previsto il controllo del giudice sulla esperibilità di tali riti (artt. 452, 455, 459, comma 3 c.p.p.), sarebbe una grave asimmetria sistemica non prevedere parimenti ed in ogni caso un controllo del giudice in ordine alla esperibilità del rito — il giudizio abbreviato — la cui attivazione è riservata esclusivamente allo imputato.

Si aggiunga che negli altri due procedimenti speciali rimessi alla sola iniziativa dell'imputato, oblazione ed art. 419, comma 5 c.p.p., nello un caso il rito, che è premiale, è legato a presupposti indicati dalla legge, necessita dell'ordinanza di ammissione del giudice (art. 141 disp. att. c.p.p.) e comunque realizza una evidente semplificazione processuale, nell'altro la scelta dell'imputato vincola (sembra) il giudice ma, in tale rito, non è ravvisabile alcun profilo di premialità (sembrerebbe, oggi, che l'imputato che richieda il giudizio immediato non possa nemmeno più fruire, *re melius perpensa*, del «patteggiamento», a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999).

Né vale obiettare, per giustificare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., che lo imputato, richiedendo il giudizio abbreviato, si sottopone ad una decisione a cognizione sommaria, posto che la sentenza emessa all'esito di tale rito produce tutte le conseguenze di una sentenza di condanna e/o di assoluzione, sicché la cognizione in tale sentenza trasfusa non può che essere piena e rigorosa.

E nemmeno può dirsi che la diminuzione trova spiegazione nel fatto che la assunzione dell'oggetto dell'integrazione probatoria richiesta (o disposta *ex officio*) non è rimessa al contraddittorio fra le parti bensì affidata alla direzione del giudice: l'art. 559, comma 3, II pd., c.p.p. (come l'abrogato art. 567, comma 4, c.p.p.) consente che, sullo accordo di queste, la prova, in dibattimento, sia assunta sotto la direzione del giudice e, in tal caso, nessun profilo di premialità è dalla legge previsto.».

Il difensore, preso atto di tali motivazioni, ha reiterato la richiesta di rito abbreviato, accettando che il procedimento a carico del suo assistito venga definito allo stato degli atti postulando, a tal fine, la restituzione in termini in relazione alla decadenza comminata dall'art. 458 comma 2 c.p.p.;

Ove la richiesta venga reputata inammissibile ha eccepito il difensore «la incostituzionalità dell'art. 458, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 438, comma 5 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, a seguito di giudizio immediato, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria non possa essere reiterata richiesta di giudizio abbreviato semplice».

## DIRITTO

In punto di diritto la richiesta dovrebbe essere rigettata.

Il termine di sette giorni indicato dall'art. 458, comma 2 c.p.p., che è previsto a pena di decadenza, si è ormai esaurito e non è possibile disporre la restituzione in termini atteso il tenore dell'art. 175, comma 1 c.p.p., che appare insuperabile: è questa una norma tutta evidenza eccezionale, sicché non potrebbe comunque essere applicata per analogia.

Quandanche fosse possibile la menzionata restituzione in termini la richiesta in esame comunque non potrebbe trovare ingresso.

Invero l'art. 458, comma 2 c.p.p. richiama il solo comma 5 dell'art. 438 e non il comma 6 di tale ultima norma, che consente la reiterazione della richiesta a seguito di un rigetto pronunciato ai sensi dell'art. 438, comma 5, sicché l'imputato cui è stata rigettata una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 458, comma 2 e 438, comma 5, non può reiterare la richiesta di abbreviato che si svolga allo stato degli atti (in termini g.i.p. Tribunale Milano, Ord. 12 febbraio 2000); rimedio a tale situazione, si legge nella ordinanza citata è che «L'unica possibilità per l'imputato che, presentata una richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" intenda comunque essere giudicato con il rito speciale, è quella di manifestare la volontà che, in caso di rigetto della medesima, il giudizio abbreviato si svolga ugualmente», evento questo che, nel caso di specie, non può dirsi verificato.

Nemmeno può desumersi dal sistema una facoltà implicitamente riconosciuta all'interessato di rinnovare la richiesta nei termini appena descritti: in tema di procedimenti premiali il legislatore seleziona esplicitamente, di volta in volta, le ipotesi nelle quali la relativa richiesta, già disattesa, può essere rinnovata, e le ipotesi nelle quali, invece, la richiesta medesima resta preclusa.

Quanto alle ipotesi del primo tipo si pensi agli artt. 448, comma 1, II pd., E 135 disp. att. c.p.p. (in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), agli artt. 162-*bis*, comma 5 e 6 c.p., all'art. 141-*bis* ultimo comma disp. att. c.p.p. (in tema di oblazione), all'art. 438, comma 6 c.p.p. (in tema di giudizio abbreviato).

Quanto alle ipotesi «preclusive» si possono citare gli artt. 448, comma 1, III pd., l'art. 464, comma 3 c.p.p. e l'art. 441-*bis* comma 4 c.p.p., introdotto dall'art. 2-*octies* legge 5 giugno 2000 n. 144.

Ancora, non può ritenersi che l'imputato, richiedendo un giudizio abbreviato «condizionato», per ciò stesso consente a venir giudicato nelle forme dello abbreviato allo stato degli atti, qualora la sua richiesta di integrazione probatoria venga respinta.

Costui ben può aver valutato la «convenienza» dell'abbreviato solo ove possano essere integrate, nel senso da lui richiesto, le indagini del pubblico ministero (è inutile osservare che l'integrazione richiesta dall'imputato, per sua natura, non può che mirare a neutralizzare l'accusa) ché, altrimenti, reputa preferibile affrontare il dibattimento.

Nemmeno, infine, si può ritenere che, presupponendo il giudizio immediato la prova (che appare) evidente, laddove l'imputato richieda integrazione probatoria, contesta tale evidenza e, dunque, implicitamente rifiuta che il processo sia deciso allo stato degli atti.

Premesso che la formula normativa dell'art. 458, comma 2, II pd. c.p.p., norma che rileva nel caso di specie, rimasta invariata pure a seguito della legge 5 giugno 2000 n. 144, è adottata dall'art. 452, comma 2 c.p.p., norma che disciplina (anche) la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, si osserva quanto segue.

Per tradizione storica e legislativa il giudizio direttissimo è il procedimento che, per definizione, presuppone l'evidenza della prova: basti pensare all'art. 389, c.p.p. 1930 che, menzionati la sorpresa in flagranza (al comma

1), la confessione dello imputato (al comma 2), presupposti del giudizio direttissimo vigente, recitava «in ogni caso in cui la prova appare evidente» (comma 3) sicché indicava come sorpresa in flagranza e confessione venissero reputate *species del genus* prova evidente.

Ebbene è proprio il legislatore che nega come evidenza probatoria e decidibilità allo stato degli atti siano categorie equivalenti.

L'art. 452, comma 2, II pd. c.p.p., infatti, nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità che il giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, invitasse le parti ad integrare la prova nelle forme previste dall'art. 422 c.p.p. vigente *ante legem* n. 479/1999; allo stesso modo, oggi, gli artt. 452, comma 2 e 458, comma 2, pur in presenza di una situazione di ritenuta evidenza probatoria, ammettono che la prova stessa possa essere integrata.

D'altro canto la stessa Corte Suprema, con orientamento del tutto prevalente, ha sempre asserito che altro è l'evidenza della prova, altro la decidibilità allo stato degli atti (Cass. S.U., 6 dicembre 1991, Di Stefano; 27 marzo 1991, Piscitello; Cass. 23 marzo 1993, Gargano).

Consegue da tali considerazioni che l'imputato tratto a giudizio coli rito immediato, ove si veda disattesa la richiesta formulata ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p., non può rinnovare l'opzione per il giudizio abbreviato allo stato degli atti, a differenza dello imputato nei cui confronti sia stato chiesto il rinvio a giudizio *ex art.* 416 c.p.p. e tanto per effetto di una scelta unilaterale del p.m. che, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, ha deciso di esercitare la azione penale ai sensi degli artt. 453 ss. c.p.p., piuttosto che nelle forme ordinarie.

Vero è che, di certo, l'art. 458, comma 2 c.p.p., non poteva richiamare il comma 6 dell'art. 438 c.p.p. che fa riferimento alle conclusioni rassegnate all'udienza preliminare, fase che nel giudizio immediato, per definizione, manca.

Resta tuttavia la carenza di un meccanismo che «rimetta in corsa» l'imputato affinché costui, a fronte del rigetto di un abbreviato condizionato, possa richiedere il giudizio abbreviato allo stato degli atti, a differenza di quanto accade per chi è imputato all'udienza preliminare.

La constatata disparità di trattamento, dunque, viola gli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2 della Costituzione.

Ritenuto pertanto che la mancata possibilità, per l'imputato tratto a giudizio nelle forme del rito immediato e che abbia visto disattesa una sua richiesta di giudizio abbreviato *ex art.* 438, comma 5 c.p.p., di reiterare la richiesta ai sensi dell'art. 438, comma 1, I pt. c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2 Cost. Che la questione proposta non è manifestamente infondata per le ragioni *ut supra* rappresentate;

Che la stessa è rilevante ai fini del decidere in ordine all'istanza indicata in premessa.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3, comma 1, 24 comma 2 cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, II pd. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24 comma 2 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato che, avendo richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p. ed essendo tale richiesta stata rigettata, di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti;*

*Dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione di copia degli atti del medesimo alla Corte costituzionale.*

*Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, al difensore di costui nonché al sig. Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati.*

Salerno, addì 19 giugno 2000

*Il giudice per le indagini preliminari: BOCHICCHIO*

N. 492

*Ordinanza del 4 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Belluno  
nel procedimento penale a carico di Mazzorana Paolo*

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione all'art. 20 decreto-legge 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti e prima dell'apertura del dibattimento possa presentare domanda di oblazione. Ciò in violazione degli artt. 3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.

*P. Q. M.*

*Dispone la sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;*

*Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;*

*Dispone per quanto occorrer possa la comunicazione ai presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale interessato.*

*Il Giudice di Pace: MANTOVANI*

02C0995

N. 493

*Ordinanza del 4 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Belluno  
nel procedimento penale a carico di Mognol Luciano*

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia giudiziaria. Avviso all'imputato, a pena di nullità del decreto stesso, della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione all'art. 20 del d.l. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti e prima dell'apertura del dibattimento possa presentare domanda di oblazione. Ciò in violazione degli artt. 3, 24 secondo comma, 97 primo comma Cost.

P. Q. M.

*Dispone la sospensione del procedimento e l'invio del fascicolo alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione;*

*Dispone per quanto occorrer possa la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della giunta regionale;*

*Dispone per quanto occorrer possa la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente del Consiglio regionale interessato.*

Belluno, addì 4 ottobre 2002

*Il giudice di pace:* MANTOVANI

02C20996

N. 494

*Ordinanza del 29 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 2002) emessa dal g.i.p. del Tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di C. G. ed altro*

**Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Misure cautelari - Custodia cautelare - Applicabilità quando si procede per i delitti di cui all'art. 380, lett. e-bis), cod. proc. pen. (delitti di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen.) - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati maggiorenni ed imputati minorenni.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23.
- Costituzione, art. 3.

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARE

Esaminata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata dal P.M., in data 20 novembre 2001, nei confronti di C. G., nato il 6 febbraio 1985 attualmente collocato in I.P.M. p.a.c. ed H. H., nato il 20 aprile 1984 San Giovanni Rotondo, res. Vieste, via Starace n. 6, indagati entrambi per i seguenti reati:

a) artt. 110, 624-bis c.p. perché, in concorso tra loro, mediante strappo di dosso, si impossessavano a fini di profitto della borsa — contenente la somma di L. 400.000 ed altri documenti personali — detenuta da Ricci Michelina allorché la stessa si apprestava ad uscire dall'istituto bancario in cui aveva appena effettuato il prelievo del danaro; in Vieste il 24 ottobre 2001 (proc. pen. n. 1041/2001);

b) artt. 56, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 5 c.p. perché, in concorso tra loro e con il maggiorenne Della Malva Francesco ed agendo in tre persone riunite, con violenza consistita nel forzare la porta di ingresso dell'appartamento a mezzo di un arnese atto allo scasso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi a fini di profitto di beni mobili esistenti nell'abitazione di Lopriore Libera Antonia, non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; in Vieste il 13 ottobre 2001 (proc. pen. n. 1054/2001);

il solo H. H.

c) artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 c.p. perché, in concorso con il maggiorenne Della Malva Francesco, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi a fini di profitto di beni mobili esistenti nell'esercizio di rivendite di vini gestita da Di Rodi Girolamo, esercizio in cui il Della Malva penetrava forzando con un calcio la serratura della porta di ingresso mentre il minore vigilava all'esterno svolgendo le funzioni di «palo», non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà; in Vieste il 17 ottobre 2001 (proc. pen. 1039/2001).

Letti gli atti;

Ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato che il pubblico ministero in sede ha chiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in I.P.M. per tre distinti episodi, accorpandoli in un'unica richiesta (articolata su tre capi di imputazione) e chiedendo contestualmente la riunione dei tre procedimenti per ragioni di economia processuale.

Rilevato che i limiti edittali di pena consentono di applicare la misura della custodia cautelare in I.P.M. richiesta dal pubblico ministero solamente per i reati contestati ai capi *b)* e *c)* della rubrica cautelare, Invero tale conclusione può ritenersi del tutto pacifica solamente rispetto al capo *c)*, per il quale l'art. 23 d.P.R. n. 448/1988 stabilisce che la custodia cautelare può in ogni caso disporsi nel caso previsto dall'art. 380, comma 2, lett. *e)* c.p.p., quindi in caso di furto tentato o consumato con violenza sulle cose. Ad analoga conclusione può pervenirsi anche rispetto al capo *b)* sulla scorta dell'interpretazione invalsa in questo Tribunale, secondo cui la possibilità di procedere all'arresto (e quindi all'emissione della misura cautelare di massimo rigore) deve riconoscersi anche quando il delitto di cui all'art. 624-*bis* c.p. (e non solo quello di cui all'art. 624 c.p.) sia aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p., così come dispone lo stesso art. 380, comma 2, lett. *e)* c.p.p..

Rilevato che non può essere, invece, essere concessa la misura della custodia cautelare in I.P.M. per il delitto di cui al capo *a)*, in quanto in questo caso difetta tanto il presupposto della pena superiore ai nove anni, quanto quello dell'espressa previsione da parte dell'art. 380 c.p.p. La dizione della lett. *e)* precedente alla novella, che comprendeva anche i casi di furto in appartamento e di furti con strappo, è stata infatti espressamente abrogata a seguito dell'introduzione del nuovo art. 624-*bis* c.p., mentre è stata inserita una nuova ipotesi di arresto in flagranza, prevista dall'art. 380, comma 2, lett. *e-bis)*, ma tale nuova ipotesi non è stata inserita anche nell'art. 23 d.P.R. 448/1988

Rilevato che a parere di questo giudice l'omissione legislativa non può essere colmata in via interpretativa, in quanto le disposizioni hanno un contenuto estremamente chiaro: la norma del rito minorile indica un'ipotesi ormai abrogata, mentre la nuova norma inserita per i maggiorenni non è stata espressamente richiamata per i minorenni.

Rilevato che l'art. 23 d.P.R. n. 448/1988, dopo la riforma effettuata con legge n. 128/2001, appare sospetto di incostituzionalità.

Rilevato che la questione appare rilevante, in quanto questo giudice ritiene che possa essere irrogata la misura di massimo rigore anche rispetto al capo *a)*. Non sembra che la circostanza che per gli altri due procedimenti possa del pari essere applicata la custodia cautelare incida sulla rilevanza della questione, in quanto in primo luogo i diversi procedimenti non sono ancora stati riuniti, quindi ognuno segue le sue sorti, in secondo luogo, quand'anche dovesse essere concesso il collocamento in I.P.M. con riferimento agli altri due capi di imputazione, è chiaro che vi è interesse a disporla anche per il delitto di cui al capo *a)*, perché potrebbe non ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri due capi (ovvero successivamente altro giudice in sede di gravame potrebbe non valutare positivamente la gravità del quadro indiziario).

Rilevato che la questione appare non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 Cost. ed ai parametri rappresentati dagli artt. 380 c.p.p., 23 e 16 d.P.R. n. 448/1988 sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento sia fra maggiorenni e minorenni, sia fra minorenni prima della riforma e dopo la riforma. Il mancato inserimento dell'ipotesi di cui all'art. 380, lett. *e-bis)* nell'art. 23 d.P.R. n. 448/1988 rappresenta, infatti, un'evidente irragionevolezza del sistema delle misure cautelari minorili: basti rilevare che prima della riforma (il cui scopo dichiarato, peraltro, era quello di inasprire il trattamento sanzionatorio e, deve ritenersi, anche cautelare, a seguito della più negativa valutazione del furto in abitazione effettuata dal legislatore) era pacificamente concesso l'arresto anche del minore in questa ipotesi, arresto pacificamente eseguibile nei confronti del maggiorenne (prima e tuttora). L'operazione interpretativa del resto è limitata a ripristinare nella sostanza la situazione precedente (per i minorenni) e tuttora valida per i maggiorenni, con un intervento del tutto obbligato da parte del giudice delle leggi. Questo giudice non si nasconde l'eventualità che anche la Corte non ravvisi la possibilità di intervenire, ma ricorda numerose sentenze nelle quali sono stati effettuati dei moniti al legislatore per sanare assetti normativi palesemente illegittimi. Nel caso di specie è evidente l'errore del legislatore che nel porre mano alla riforma dell'art. 624-*bis* ha completamente ommesso di curare il raccordo con la specifica normativa in materia minorile, determinando la urgente necessità di una correzione, da effettuare con sentenza interpretativa ovvero con una riforma legislativa.

Rilevato che la necessità di sospendere il procedimento n. 1041/2001 R.G.N.R. non consente di riunirlo agli altri due.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

- 1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. n. 448/1988 per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede fra i casi nei quali emettere la misura del collocamento in I.P.M. l'ipotesi di cui all'art. 380, lett. e-bis);*
- 2) *Sospende il giudizio in corso;*
- 3) *Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.*

Bari addì 26 novembre 2001

*Il giudice per le indagini preliminari: PETRUCCI*

02C1009

N. 495

*Ordinanza del 24 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 2002)  
emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Piccinini Giuseppe e Ministero delle finanze*

**Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Previsto pagamento in unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati - Mancata previsione che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo - Imposizione indifferenziata a fronte di manifestazioni di capacità contributiva tra loro diverse - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di capacità contributiva.**

- Legge 28 febbraio 1983, n. 53 [*recte*: Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 53, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1983, n. 53], art. 5, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione, premesso che:

con atto di citazione di data 28 dicembre 1999, ritualmente notificato in data 30 dicembre 1999, il sig. Piccinini Giuseppe ha citato in giudizio dinanzi al suintestato tribunale il Ministero delle finanze al fine di ottenere l'annullamento, la revoca o la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento notificatogli in data 3 novembre 1999 dall'ufficio del registro di Pordenone;

l'attore ha spiegato che nel corso del 1996 risultava essere proprietario e possessore di un autovettura Fiat Lancia Delta tg. PN 361789 regolarmente iscritta presso il PRA della Provincia di Pordenone;

ha sottolineato che l'ACI, in veste di concessionario alla riscossione delle tasse automobilistiche, aveva sollecitato il pagamento dell'intera imposta in oggetto relativa a tutta l'annualità 96 - 97, e che, visto che tale richiesta era rimasta inevasa, in data 3 aprile 1999 il Ministero delle finanze aveva provveduto a notificargli avviso di accertamento per la somma complessiva di L. 386.000 relativa alla tassa di proprietà e possesso per l'anno 96-97, maggiorata delle sanzioni e degli interessi;

ha precisato che dalla normativa che regola la materia risulta che l'imposta in esame è dovuta solo se il veicolo risulta nell'effettivo possesso del soggetto passivo per tutto il periodo d'imposta, di modo tale che se nel corso di tale periodo si verifica una perdita del possesso regolarmente annotata presso il PRA, l'imposta stessa non è più dovuta per il periodo residuo;

ha osservato che se permanesse l'obbligo del pagamento anche in caso di perdita del possesso del bene, l'imposta risulterebbe svincolata dalla capacità contributiva del soggetto passivo e, pertanto, si porrebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione;

costitutosi in giudizio con comparsa di data 2 febbraio 2000 il Ministero delle finanze, dopo aver richiamato il contenuto dei commi 31, 32 e 36 dell'art. 5 legge 28 febbraio 1983 n. 53, ha sottolineato che il d.m. 25 novembre 1985 all'art. 1 lett. a) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1986 le tasse automobilistiche debbono essere corrisposte in un'unica soluzione per periodi annuali fissi decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso;

ha precisato che poiché nel caso di specie la tassa automobilistica era venuta a scadere nel mese di aprile 1996 mentre la formalità di radiazione dello stesso risultava essere stata presentata al PRA di Pordenone soltanto in data 13 maggio 1996 e cioè nel nuovo periodo annuale fisso di obbligazione tributaria;

ha concluso chiedendo la reiezione della pretesa avversaria in quanto infondata;

con memoria di data 20 settembre 2000 l'attore, rilevato che la tesi del Ministero delle finanze, secondo cui il pagamento dell'imposta è dovuta anche in assenza dell'effettiva proprietà del mezzo rende i commi 32 e 36 dell'art. 5 legge 53/1983 illegittimi in relazione all'art. 53 Cost., concludeva con un'istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

tale istanza veniva riproposta dall'attore all'udienza del 14 novembre 2001, mentre il convenuto si rimetteva alla decisione del giudice.

Tutto ciò premesso deve osservarsi che la questione così come proposta appare rilevante in relazione al procedimento in corso, posto che la decisione in ordine alla legittimità/illegittimità dei commi 32 e 36 art. 5 legge 53/83 appare pregiudiziale rispetto alla pronuncia di revoca, annullamento o dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento notificato all'attore.

La questione inoltre non appare manifestamente infondata.

Come rilevato dall'attore nei propri scritti difensivi, la cosiddetta tassa automobilistica è un'imposta, la cui disciplina normativa è contenuta nel testo unico di cui al d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e nell'art. 5, commi 31-60 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Il presupposto dell'imposta, ovvero la manifestazione di capacità contributiva cui la legge ricollega il pagamento del tributo, è costituito dalla proprietà del veicolo, risultante dal pubblico registro automobilistico (art. 5 comma 32 legge 53/1983).

Senza entrare nel merito delle questioni relative alla corretta interpretazione di tale disposizione (è piuttosto discusso in dottrina l'oggetto dell'imposizione, che verrebbe individuato da alcuni autori nel possesso del veicolo, da altri nell'immatricolazione e nel possesso, o nell'iscrizione o annotazione nei pubblici registri qualificata quale «fatto circostanziale del possesso», oppure nella proprietà o disponibilità dei mezzi di locomozione...), la proprietà o il possesso del veicolo rappresentano l'evento economicamente valutabile che legittima l'applicazione dell'imposta, in linea con quanto disposto dall'art. 53 della Costituzione.

Lo stesso comma 32 della norma citata precisa che «l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli .. dai predetti registri», e il comma 36 stabilisce che «la perdita del possesso del veicolo ... per forza maggiore o per fatto di un terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione»; tali disposizioni confermano l'imprescindibile legame tra obbligo di versamento del tributo e sussistenza del presupposto dell'imposta, tanto che il venir meno di questo fa venir meno anche il primo.

Sebbene, quindi, le norme sopra indicate risultino in linea con i principi generali in tema di imposte e segnatamente con il principio di capacità contributiva, sono le particolari modalità di pagamento dell'imposta che rendono le stesse norme contrarie con tali principi.

Infatti, come sottolineato dal Ministero delle finanze, il DM 25 novembre 1985 stabilisce all'art. 1 lett. a) che a partire dal 1° gennaio 1986 le tasse automobilistiche devono essere corrisposte in un'unica soluzione per periodi annuali fissi decorrenti dal primo gennaio, primo maggio e primo settembre, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso (il D.M. specifica, nell'ultimo comma dell'art. 1, che «il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti»).

Ciò significa che, in base a tale disposizione, è necessario provvedere al pagamento del tributo se, nel momento in cui scade il termine, risulta essere sussistente il presupposto dell'imposta; tuttavia questo stesso presupposto, cui la legge ricollega il sorgere dell'obbligo di imposta, nei mesi o nei giorni successivi potrebbe venire meno (con eventuale cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico) senza che venga meno l'obbligazione tributaria, già interamente adempiuta e non ripetibile.

Tale eventualità non è stata presa in considerazione dal legislatore che, imponendo il pagamento del tributo in un'unica soluzione e in anticipo rispetto al periodo d'imposta, sembra porsi in aperta contraddizione con il principio, espresso testualmente dalla stessa legge, secondo cui l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai registri (art. 5, comma 32, legge 83/53)

Da questo punto di vista, l'obbligo del pagamento non risulta legato ad un indice di ricchezza reale ma potenziale o futuro, risultando per questo aspetto sganciato dal parametro della capacità contributiva cui l'art. 53 della Costituzione subordina l'imposizione.

Peraltro è opportuno sottolineare come le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche, così come attualmente regolate, non sono in grado di differenziare manifestazioni di capacità contributiva tra loro diverse, ma, al contrario, hanno l'effetto di porre sullo stesso piano eventi economici tra loro differenti.

Da questo punto di vista, infatti, si deve notare come è diversa la capacità contributiva di colui che risulta essere proprietario o possessore di un'autovettura per un solo mese dell'anno (ad es. maggio, come nel caso in esame e chi risulta essere proprietario o possessore di una vettura per 12 mesi: nonostante ciò il carico impositivo previsto dal combinato disposto della legge n. 53/1983, art. 32 e 36, e d.m. 25 novembre 1985 è nelle due diverse ipotesi identico, risultando così violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, peraltro da ritenersi implicito nella stessa disposizione dell'art. 53 Costituzione già ripetutamente citato.

Senza addentrarsi nell'esame dei rapporti tra il principio di capacità contributiva ed il principio di uguaglianza, per quanto qui interessa si deve sottolineare, infatti, che il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità in ordine alla scelta di quali forme di ricchezza colpire o non colpire, di come stabilire la misura del prelievo, di come determinare la base imponibile, è tenuto ad attenersi al rispetto del principio di uguaglianza, per il quale, in base alla sua più elementare interpretazione situazioni diverse devono essere oggetto di trattamenti diversi («L'art. 53 primo comma Cost., in virtù del quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, deve essere interpretato come specificazione del principio di uguaglianza, (...) nel senso che a situazioni uguali devono necessariamente corrispondere uguali regimi impositivi e viceversa (...)», Consiglio di Stato sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1207).

Pare pertinente infine rilevare che il legislatore, nella regolamentazione delle modalità di pagamento di imposte simili a quella relativa alla proprietà degli autoveicoli, in quanto anch'esse collegate alla proprietà assunta quale evento economicamente valutabile e quindi presupposto dell'imposizione, ha previsto soluzioni più in linea con i principi costituzionali in tema di capacità contributiva. L'art. 10 d.lgs 504/1992, che regola l'ICI, al primo comma espressamente prevede che: «l'imposta è dovuta (...) per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso».

Non sembra che tale soluzione sia incompatibile con l'impianto normativo in tema di tasse automobilistiche, anch'esse legate, come l'ICI, al presupposto d'imposta della proprietà.

*P. Q. M.*

*Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza della questione nel presente processo;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge n. 53 del 28 febbraio 1983, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con il d.m. 25 novembre 1985 art. 1, lett. a), nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo, per contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione per i motivi di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trieste, addì 23 aprile 2002

*Il giudice: MORVAY*

N. 496

*Ordinanza del 30 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Velletri sez. distaccata di Albano Laziale  
nel procedimento penale a carico di Costantini Franco*

**Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione dell'obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagine richiesti dall'indagato, nonché di provvedere con atto motivato, in caso di rigetto della richiesta - Mancata previsione di rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero - Mancata previsione della nullità del decreto di citazione a giudizio che sia stato nondimeno emesso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga (mancato invito a presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio) - Violazione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 415-bis comma 3, e 552, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24 comma 2.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 415-bis, terzo comma e 552, secondo comma c.p.p. sollevata d'ufficio dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, per sospetta violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost.

Il giudice, premesso che in apertura del dibattimento il difensore di Costantini Franco ha depositato l'originale dell'istanza con la quale, ai sensi dell'art. 415-bis, terzo comma c.p.p. aveva chiesto al p.m. presso questo tribunale il compimento di atti d'indagine, e cioè un accertamento tecnico su un'autovettura oggetto di tentato furto; che all'istanza anzidetta non fu dato dal p.m. alcun seguito, né fu pronunciato alcun provvedimento di rigetto,

## O S S E R V A

L'art. 415-bis, terzo comma c.p.p. stabilisce che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari «contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio».

La norma aggiunge che «se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il p.m. deve procedervi» e la sanzione prevista dalla legge nel caso in cui il p.m. si sia sottratto a quel dovere è la nullità del decreto di citazione a giudizio, giusta la disposizione dettata dall'art. 552, secondo comma c.p.p., che la commina espressamente alla sola condizione che la richiesta di essere interrogato sia stata fatta dall'indagato entro il termine di venti giorni (dalla notificazione dell'avviso).

Curiosamente, né l'art. 415-bis, né l'art. 552, né alcuna altra disposizione chiarisce quale sia l'effetto giuridico (sanzione) del mancato compimento degli atti d'indagine sollecitati al p.m. dall'indagato nella memoria che questi abbia eventualmente depositato in termine, e la lacuna è tanto più appariscente se si considera che l'art. 358 c.p.p. stabilisce che «il p.m. compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Questo giustifica, ad avviso del giudicante, un dubbio d'illegittimità costituzionale dell'art. 415-bis, terzo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m. abbia il dovere di compiere gli atti d'indagine richiesti dall'indagato e dell'art. 552, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per il mancato compimento degli atti d'indagine richiesti dall'indagato nella memoria che, all'uopo, questi abbia eventualmente depositato nei termini.

Il dubbio d'illegittimità costituzionale delle norme anzidette si fonda sul rilievo dell'evidente disparità di trattamento di situazioni identiche, giacché non si comprende perché la nullità sia comminata per il mancato invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, che è un mezzo di difesa, ma altresì un atto d'indagine, e non anche per il mancato compimento di un diverso atto d'indagine espressamente richiesto dall'indagato, (nella fattispecie un accertamento tecnico) che è anche un mezzo di difesa. Si aggiunga, a migliore illustrazione della questione, che la legge non prevede neppure che il p.m. abbia il dovere di motivare l'eventuale rigetto dall'istanza di compimento degli atti d'indagine eventualmente sollecitati dall'indagato con la memoria ex art. 415-bis, terzo comma

c.p.p., né prevede un qualche rimedio analogo a quello apprestato in favore della persona offesa dall'art. 410 c.p.p., e cioè la possibilità di un ricorso al giudice per le indagini preliminari al fine di ottenere un'ordinanza con la quale sia fatto obbligo al p.m. di compiere le ulteriori indagini ritenute necessarie.

Si aggiunge ancora, ove si ritenesse che la questione debba risolversi argomentando in base alla disciplina dell'incidente probatorio, che la procedura dell'incidente probatorio è soggetta a condizioni di ammissibilità alquanto rigorose che non è detto sussistano e che nel caso di specie non sussistevano.

Inoltre, ciò che è più significativo, la proposizione di un'istanza d'incidente probatorio presuppone che l'indagato sappia dell'esistenza di un procedimento a suo carico, mentre l'art. 415-bis c.p.p. prescinde dalla condizione che l'indagato sia già informato dell'esistenza di un procedimento a suo carico e le norme giuridiche si interpretano su un piano di astrattezza.

In altri termini, quando l'indagato si vede notificare l'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* non è detto che abbia ricevuto in precedenza una diversa comunicazione dell'esistenza di quel procedimento a suo carico, cosicché è semplicemente assurdo ritenere che il suo diritto di ottenere, *ex art. 415-bis*, che il p.m. compia atti d'indagine sia subordinato alla condizione che non si tratti di indagini che potevano costituire oggetto di incidente probatorio.

Da ultimo si osserva che la mancata comminatoria di qualsivoglia sanzione per il mancato compimento di atti d'indagine spressamente richiesti dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, terzo comma c.p.p., e la mancata previsione perfino di un obbligo del p.m. di pronunciarsi nella richiesta, sia pure per rigettarla, con un provvedimento motivato, sembra integrare altresì una violazione del diritto di difesa.

Per quanto attiene alla rilevanza della questione si osserva che, ove l'eccezione fosse fondata, il giudice dovrebbe dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio e pertanto non sembra esservi dubbio che sussista l'estremo della rilevanza ai fini del giudizio.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 415-bis terzo comma e 552, secondo comma c.p.p. per sospetta violazione degli artt. 3 e 24, comma 2° Cost. nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del p.m. di compiere gli atti d'indagine richiesti dall'indagato, non prevedono alcun obbligo del p.m. di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, non prevedono alcun rimedio contro l'inerzia del p.m. e non prevedono (rectius l'art. 552, secondo comma c.p.p. non prevede) la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia stato nondimeno emesso.*

*Ordina che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale e all'uopo sospende il giudizio.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Albano Laziale, addì 30 maggio 2002

*Il giudice:* FERRAIUOLO

02C1011

N. 497

*Ordinanza del 13 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Velletri sez. distaccata di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Di Giosia Danilo*

**Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione dell'obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagine richiesti dall'indagato, nonché di provvedere con atto motivato, in caso di rigetto della richiesta - Mancata previsione di rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero - Mancata previsione della nullità del decreto di citazione a giudizio che sia stato nondimeno emesso - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga (mancato invito a presentarsi per essere sottoposto ad interrogatorio) - Violazione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 415-bis comma 3, e 552, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24 comma 2.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 415-*bis*, terzo comma e 552, secondo comma c.p.p. sollevati d'ufficio dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, per sospetta violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost.

Il giudice, premesso che in apertura del dibattimento il difensore di Di Giosia Danilo ha depositato l'originale dell'istanza con la quale, ai sensi dell'art. 415-*bis*, terzo comma c.p.p. aveva chiesto al p.m. presso questo tribunale il compimento di atti d'indagine, e cioè di sentire come persona informata dei fatti il sig. Ciasco Alfredo; che all'istanza anzidetta non fu dato dal p.m. alcun seguito, né fu pronunciato alcun provvedimento di rigetto,

## O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 496/2002).*

02C1012

## N. 498

*Ordinanza del 25 settembre 2002 emessa dal tribunale di Prato nei procedimenti civili vertenti tra Guido Marianna ed altri e Danzas s.p.a.*

**Trasporto - Autotrasporto di cose per conto di terzi - Forma del contratto - Prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi - Successiva norma di interpretazione autentica secondo cui tale previsione non comporta l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rileva solo se per stipularlo le parti abbiano scelto tale forma - Ingiustificata disparità di trattamento fra contratti conclusi per iscritto e contratti conclusi verbalmente (in particolare ai fini dell'applicabilità della c.d. «tariffa a forcella» e della repressione dei trasporti abusivi) - Violazione del principio di uguaglianza - Elusione delle tariffe obbligatorie - Assenza dei presupposti per l'uso della decretazione d'urgenza - Attribuzione di efficacia retroattiva a norma innovativa, indebitamente qualificata come interpretativa - Esorbitanza dai limiti dell'interpretazione autentica - Imposizione di una scelta ermeneutica non ragionevolmente ascrivibile alla norma interpretata - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Violazione del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico - Richiamo alla sent. n. 525/2000 della Corte costituzionale.**

- Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 77, comma secondo, 101, comma secondo, 102, primo comma, e 104.

## IL TRIBUNALE

Nelle cause riunite nn. 496/97 e n. 372/98 instaurate da Li Volsi Natale nei confronti della S.p.a. Danzas, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa n. 496/97 Li Volsi Natale conveniva in giudizio la Danzas S.p.a. con ricorso del 19 marzo 1997 chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle c.d. «tariffe a forcella» ritenute obbligatorie e inderogabili dalla legge n. 298 del 1974 e delle maggiorazioni di tariffa previste dall'art. 8 del decreto ministeriale del 18 novembre 1982 per le c.d. «spese intermedie», avendo svolto l'attività di autotrasportatore a favore della convenuta per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 marzo 1993. La Danzas S.p.a. costituendosi in giudizio eccepeva l'incompetenza per territorio e la prescrizione *ex art.* 2951, comma 1 c.c. delle domande attoree.

Sempre il Li Volsi in data 18 marzo 1998 ricorreva in via monitoria avanti al pretore del Lavoro di Prato ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti della Danzas S.p.a. dell'importo di lire 238.025.589 oltre accessori e spese, a titolo di conguaglio derivante dall'applicazione della c.d. «tariffa a forcella» per i trasporti effettuati dal 30 marzo 1993 al 28 agosto 1996. Si opponeva la Danzas S.p.a. convenendo a giudizio il Li Volsi nella causa n. 372/1998, assumendo: che il pretore del lavoro di Prato era incompetente funzionalmente e per territorio in

favore rispettivamente del Tribunale e del pretore del lavoro di Milano e che i contratti di trasporto erano nulli per difetto della forma prevista dall'art. 4 della legge n. 162 del 1993. Il Li Volsi costituendosi in giudizio chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto mentre in rito chiedeva il rigetto delle eccezioni d'incompetenza. Qualora i contratti di trasporto fossero stati ritenuti nulli, parte opposta chiedeva comunque la pronuncia di condanna della opponente S.p.a. Danzas per lo stesso importo azionato in via monitoria in virtù del principio generale in tema di arricchimento indebito.

Nel prosieguo il pretore del lavoro riuniva le due cause negando altresì provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Il giudice del lavoro di Prato così decideva la vertenza in data 2 novembre 1999: respingeva le domande di Li Volsi Natale nella causa 496/97 ritenendole prescritte ai sensi dell'art. 2951 c.c. e nella causa n. 372/98 accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo che veniva revocato, rilevando la carenza della forma scritta di tutti i contratti per i trasporti effettuati nel periodo 30 marzo 1993 - 28 agosto 1996, imposta dall'art. 1 del d.l. 82/1993 conv. in legge n. 162/1993.

Avverso la decisione proponeva appello Li Volsi Natale eccependo principalmente l'incostituzionalità dell'art. 2951 comma 1 c.c. in relazione alla decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro e confutando l'interpretazione del giudice che aveva ritenuto la nullità dei contratti di trasporto in mancanza della forma scritta prevista *ad substantiam* in quanto, secondo la sua tesi, la normativa in esame con la comminatoria di invalidità si prefiggeva di reprimere il fenomeno dell'abusivismo nel campo dell'autotrasporto di talché essa sarebbe dovuta scattare solo in mancanza di tutte le autorizzazioni amministrative; in tal senso l'appellante richiamava le decisioni di merito che o riconoscevano negli adempimenti formali previsti dall'u.c. dell'art. 26 della legge 298 del 1974 degli adempimenti di tipo amministrativo la cui mancanza non invalidava, il contratto oppure qualificavano come sanabile la nullità ivi prevista a seguito della successiva dimostrazione da parte dell'autotrasportatore di essere in possesso di tutti i requisiti formali previsti per l'esecuzione del trasporto. L'appellante concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado.

Resisteva in appello la S.p.a. Danzas chiedendo in sostanza il rigetto dell'appello proposto.

Il giudizio di appello veniva interrotto a causa del decesso del Li Volsi e quindi veniva successivamente riassunto dagli eredi dell'appellante. Nelle more interveniva il d.l. 3 luglio 2001 convertito nella legge n. 334 del 2001 che all'art. 3 prevede: «L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298 come qualificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1995 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e all'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto prevista dall'art. 1678 c.c. ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.»

Con successive memorie l'appellata S.p.a. Danzas contestava la legittimità costituzionale della norma interpretativa introdotta per violazione degli art. 24, comma 2, 3, 41, 101, 102 e 104 Cost. e in subordine chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Consulta in merito alle questioni già proposte.

Nel frattempo la Corte con ordinanza del 10 luglio 2002 dichiarava manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, rilevando, in un caso, l'irrilevanza della questione e, nell'altro, la carenza motivazionale sulla rilevanza della questione.

Le parti quindi precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle indicate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di secondo grado.

Premesso che questo Tribunale ritiene infondata la decisione sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 2951 c.c. mossa dall'appellante per motivi che verranno esposti in sentenza, la questione di legittimità sollevata in merito all'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, riveste certamente un'importanza decisiva nel contesto del presente giudizio, perché: Li Volsi Natale nella causa n. 372/1998 pretende l'importo di lire 238.025.589 oltre accessori e spese a titolo a titolo di conguaglio derivante dall'applicazione della c.d. «tariffa a forcella» per i trasporti effettuati dal 30 marzo 1993 al 28 agosto 1996 per conto della Danzas S.p.A.; fonte dell'obbligazione sono contratti di trasporto conclusi non in forma scritta, contrariamente a quanto previsto dall'u.c. dell'art. 26 della legge 298 del 1974; la nullità dei relativi contratti importa l'inapplicabilità della c.d. «tariffa a forcella»; l'interpretazione autentica fornita dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 salva, invece, la validità dei contratti di trasporto in una con l'applicazione delle predette tariffe.

Ritiene questo Tribunale, inoltre, che la questione sollevata sia pure non manifestamente infondata in relazione alla violazione delle seguenti disposizioni costituzionali:

art. 3 Cost.: la norma impugnata introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che concludono verbalmente un contratto di trasporto rispetto a coloro che decidono di concludere il contratto in forma scritta in quanto la comminatoria di nullità per mancato adempimento alle prescrizioni formali indicate non consentirebbe l'applicazione della c.d. «tariffa a forcella» mentre detta tariffa risulterebbe sempre applicabile nel caso di contratto concluso verbalmente. Parimenti censurabile, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, alla luce dello spirito della normativa del 1993 ispirata alla repressione del fenomeno del trasporto abusivo, la circostanza che verrebbero penalizzati coloro che, dando una veste formale al proprio rapporto e permettendo in tal modo la propria identificazione, consentono una repressione più efficace del fenomeno del trasporto abusivo, rispetto a chi, concludendo verbalmente il contratto, può restare nell'anonimato più totale. Trattasi, in definitiva, di una norma — l'art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 — che «istiga» all'abusivismo;

art. 41 Cost.: per la facile elusione delle tariffe obbligatorie che conseguirebbe alla redazione di un contratto scritto reso nullo grazie alla mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione dell'albo;

art. 77 Cost.: a distanza di otto anni dall'entrata in vigore dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 che ha integrato le norma di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974 rubricata «esercizio abusivo dell'autotrasporto» il legislatore ha ritenuto di dover interpretare «autenticamente» la norma adottando uno strumento — quello di cui al comma 2 dell'art. 77 della Corte costituzionale — previsto espressamente «in casi straordinari di necessità e urgenza». Ebbene, appare evidente, secondo l'opinione di questo Tribunale, che a cotanta distanza di tempo non sussistevano — né potevano sussistere — i presupposti di necessità e urgenza previsti dalla norma anzidetta anche considerando che la giurisprudenza non aveva registrato particolari oscillazioni in merito all'interpretazione da dare all'art. 26 citato. Né la questione può dirsi superata dalla avvenuta conversione in legge dato che in tal modo si finirebbe per avallare un sistema di legiferazione antitetico ai principi costituzionali, lasciando inalterato il nodo principale della questione: che si possa ragionevolmente reinterpretare autenticamente una norma a tanti anni dalla sua entrata in vigore modificando la regolamentazione di tutti i rapporti pendenti «in barba» al principio generale secondo il quale «la legge non dispone che per l'avvenire» (art. 11 prel.);

artt. 24, 101 secondo comma, 102 primo comma, 104 Cost.: di dubbia legittimità costituzionale appare inoltre il fatto di attribuire efficacia retroattiva alla norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334; efficacia dipendente dal fatto di avere qualificato la norma come di «interpretazione autentica». La Corte costituzionale (vedi per tutte la sentenza n. 311 del 1995) in considerazione dell'incidenza di siffatte norme sulla definizione delle controversie in corso mediante la sovrapposizione d'imperio di una particolare interpretazione — così sovvertendo il principio che riserva al potere giudiziario la funzione giurisdizionale (tra cui rientra il compito di interpretare la legge) — e a salvaguardia del principio di certezza dei rapporti giuridici, ha circoscritto la possibilità per il legislatore di adottare norme di «interpretazione autentica» alle ipotesi nelle quali occorre: *a*) chiarire il significato delle norme preesistenti; *b*) imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1998), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita da legislatore (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed altre). Questo Collegio, nel caso in esame, non ravvisa la sussistenza di nessuno dei presupposti che si sono illustrati: *a*) non c'era bisogno di precisare il significato della norma dell'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 che, nella sua dizione letterale, appare chiara; *b*) il tenore della norma non dava adito a possibili varianti di senso (le sporadiche pronunce di merito di opposto avviso sembrano infatti essersi ispirate ad una interpretazione *de iure condendo* della norma che, proprio a causa della sua rigidità — e chiarezza ! — poteva portare, in taluni casi, a soluzioni inique; mentre la pronuncia di legittimità della Sezione Lavoro, sentenza del 7 maggio 2002, propone una lettura dall'u.c. dell'art. 26 della legge n. 298 del 1974 quantomeno «originale», laddove esclude che la disposizione prescriva espressamente il requisito della forma scritta per la conclusione del contratto di autotrasporto, con ciò andando di contrario avviso ad un orientamento della Suprema Corte fortemente consolidato); *c*) non può dirsi infine che il legislatore del 2001 sia intervenuto per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita da legislatore. Al contrario, nella relazione al disegno di legge per la conversione del D.L. 29 marzo 1983 n. 82, con riferimento all'art. 1, si evidenzia che: «L'art. 1 è necessitato dalla circostanza che nel settore vi sono numerosissimi trasportatori abusivi e ciò nonostante i controlli sull'iscrizione albo e sul sistema autorizzativi messi in opera dalle amministrazioni deputate allo scopo» e non vi è dubbio che la giurisprudenza di legittimità e di merito nella sua stragrande maggioranza, ritenendo la forma scritta del contratto di autotrasporto prevista a pena di nullità, interpretasse la norma nella maniera più aderente allo spirito dei suoi relatori nel senso di ostacolare più efficacemente l'abusivismo nello specifico settore. Quindi, preso atto

che la norma sospettata di incostituzionalità segna un mutamento della politica legislativa, il legislatore non poteva adottare il mezzo dell'interpretazione autentica avendo di fatto introdotto una disciplina innovativa. Come la Consulta ha deciso con sentenza n. 525 del 2000 a proposito di altra norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, sembra essersi configurato una vera e propria violazione del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico; così testualmente la sentenza: «È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui ha disposto, con efficacia retroattiva, che l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreti nel senso che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie regionali debbano essere notificate ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (e cioè presso l'avvocatura distrettuale dello Stato). La disposizione censurata è infatti norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, e l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta tra gli altri, al limite del rispetto principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale, e che nel calo di specie deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi.»

Ravvisando quindi non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 per violazione delle disposizioni citate, il giudizio spetta alla Corte costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost. e 22 legge 11 marzo 1953.

Il processo in corso deve essere pertanto sospeso.

*P. Q. R.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 in relazione agli artt. 3, 24, 41, 77 cpv., 24, 101 secondo comma, 102 primo comma, 104 Cost.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.*

*Dispone la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Prato il 25 settembre 2002

*Il Presidente:* DAMONTE

*Il giudice estensore:* PETRAGNANI GELOSI

02C1013

N. 499

*Ordinanza del 22 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 2002) emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuri Antonio ed altri*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.**

- Codice di procedura penale, art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 7 aprile 2000 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Scafuri Antonio, Napolitano Luigi e De Falco Ferdinando in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv/110/678 c.p. Gli imputati proponevano opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 9 marzo 2000, emetteva decreto di citazione a giudizio.

Dopo un rinvio determinato dalla astensione degli avvocati della Camera penale Irpina (ud: 4 giugno 2001), all'odierna udienza del 22 aprile 2002, dopo la costituzione delle parti, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore che se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudice.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al g.i.p., in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza se è vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, può non accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti, è pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito, lasciando alla sola discrezionalità del giudice la scelta tra il proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva restituzione degli atti al p.m., o l'eventuale accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i principi di diritto da ultimo introdotti.

Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ha chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, pur volendo dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.) con la conseguenza che l'indagato assume già da quel momento la qualità di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p. equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che è già processuale.

L'imputato al quale, nel caso di specie, neppure è notificato, per concorde orientamento della giurisprudenza, l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., non ha, pertanto, altra possibilità che quella di proporre opposizione al decreto penale di condanna per accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli.

Se invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p., l'imputato potrebbe avere la possibilità di evitare l'instaurazione del giudizio.

Per quanto argomentato, questo giudice ritiene condivisibile la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione comporterebbe la nullità del decreto penale opposto, emesso *inaudita altera parte*, con conseguente regressione del procedimento.

*P. Q. M.*

*Visti ed applicati gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicitare le proprie argomentazioni difensive.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il processo in corso.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Così deciso in Avellino, il 22 aprile 2002

*Il giudice: BARRA*

## N. 500

*Ordinanza del 15 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 2002) emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Sarro Gianni ed altri*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.**

- Codice di procedura penale, art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 29 settembre 2001 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Sarro Gianni e De Cristofaro Mariela in relazione al reato di cui agli artt. 110-697, comma primo, c.p. Gli imputati proponevano opposizione con atto depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 16 novembre 2001, emetteva decreto di citazione a giudizio.

Dopo un rinvio determinato dalla omessa notifica del decreto all'imputato Sarro (ud: 21 gennaio 2002), all'odierna udienza del 15 aprile 2002, dopo la costituzione delle parti, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore che se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 499/2002).*

02C1015

---

## N. 501

*Ordinanza del 16 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Lanzara Michele*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali di riferimento.**

- Codice di procedura penale, artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

## IL GIUDICE

Accoglie la richiesta formulata dal difensore.

*P. Q. M.*

*Ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari prima di emettere decreto penale di condanna debba consentire alla difesa l'intervento, perchè possa esplicitare eventualmente le proprie argomentazioni difensive, quindi, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente processo e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ne sia data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al giudice del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti.*

*Il giudice: SICA*

**02C1016**

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(5651619/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00	- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00	- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00	- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00	- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00	- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00	- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00	- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00	- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

#### TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 1 1 3 \*

€ 4,00